SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

AGENZIA DEL DEMANIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n. **184.**

Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante riforma dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Considerata la necessità di recepire i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 24 maggio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Art. 1.

Organizzazione centrale e decentrata

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.

2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in 16 direzioni generali e 4 uffici di livello dirigenziale generale incardinati nei seguenti quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura:

a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali;

b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici;

c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo;

d) Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono, inoltre conferiti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, sei incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno finalizzato al monitoraggio e sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture ed uno finalizzato alle politiche culturali connesse alla realizzazione delle infrastrutture.

4. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati: «SIIT», ciascuno dei quali è articolato in due settori rispettivamente relativi all'area infrastrutture e all'area trasporti.

5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nelle attribuzioni del Ministero.

Art. 2.

Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

1. È istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle strutture centrali e i Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate a singole questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche, nonché al coordinamento delle attività di rispettiva competenza.

3. La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.

4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Capo II

ATTRIBUZIONI DEI DIPARTIMENTI

Art. 3.

Aree funzionali

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, secondo la seguente ripartizione:

a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di governo del territorio e politica urbana; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; profili comuni ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione e politiche del personale, bilancio, risorse strumentali; gestione del contenzioso del lavoro; gestione dei beni mobili ed immobili e della Cassa di previdenza assistenza; edilizia e impianti per gli immobili dell'Amministrazione decentrata; gestione dei sistemi informativi e statistici; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; attività per la salvaguardia di Venezia; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;

b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - vigilanza sui gestori delle reti di trasporto viario; rete nazionale stradale e autostradale; edilizia residenziale; edilizia demaniale; realizzazione delle opere corrispondenti alle reti e i nodi infrastrutturali viari di interesse nazionale e valutazione dei relativi interventi; attuazione delle politiche abitative e dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; regolazione dei lavori pubblici; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di appalti pubblici; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;

c) Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale; infrastrutture portuali; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;

d) Dipartimento per i trasporti terrestri - programmazione, indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre ed intermodale; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;

2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione, a livello centrale, degli uffici dirigenziali di livello non generale ed alla definizione dei relativi compiti.

Capo III

ARTICOLAZIONE DEI DIPARTIMENTI

Art. 4.

Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali

1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali è così articolato:

a) Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;

b) Direzione generale per la programmazione e i programmi europei;

c) Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio;

d) Direzione generale per le reti;

e) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici;

f) Ufficio generale del Dipartimento.

2. La Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti;

b) redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale;

d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici;

e) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro;

f) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili dell'Amministrazione centrale; opere civili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per gli immobili dell'Amministrazione decentrata;

g) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;

h) relazioni con il pubblico;

i) Cassa di previdenza e assistenza.

3. La Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) predisposizione del Piano generale dei trasporti e della logistica;

b) programmazione fondi strutturali - PON trasporti;

c) pianificazione pluriennale della viabilità;

d) programmazione di interventi infrastrutturali, anche attraverso la finanza di progetto, sulla rete stradale e attività di supporto ai fini dell'intesa con la Direzione generale per le strade e autostrade, sulla rete autostradale;

e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma degli accordi tra lo Stato e le regioni;

f) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III;

g) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi Interreg affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;

h) programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento FERS: coordinamento, regolamentazione e monitoraggio;

i) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE, CEMIT-OCSE, CDS-CSRR, CETMO, OTIF e attività correlate per le materie di competenza del Dipartimento;

j) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari nelle materie di competenza del Dipartimento;

k) programmi comunitari per la mobilità sostenibile;

l) programmi URBAN.

4. La Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle città;

b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;

c) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane;

d) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;

e) individuazione di standars di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili: attuazione direttiva «Seveso II» - decreto ministeriale 9 maggio 2001.

5. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche, fatto comunque salvo quanto disposto con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, delle reti idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse;

b) azione di supporto e assistenza alle regioni e agli enti locali e rapporti con la Sogesid;

c) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico;

d) vigilanza sul registro italiano dighe;

e) determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite le reti idriche;

f) opere necessarie e consequenziali al rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque.

6. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero;

b) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, di cui alla direttiva del Ministro per l'innovazione e la tecnologia del 21 dicembre 2001, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità informatica per la pubblica amministrazione;

c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati;

d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici;

e) coordinamento e sviluppo integrato dei Portali del Ministero;

f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

7. L'ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al capo Dipartimento nei seguenti ambiti:

a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;

b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;

c) relazioni sindacali del Dipartimento;

d) attività di comunicazione;

e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento.

Art. 5.

Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici

1. Il Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici è così articolato:

a) Direzione generale per le strade e autostrade;

b) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;

c) Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative;

d) Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici;

e) Ufficio generale del Dipartimento.

2. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) attività di supporto per l'esercizio dell'alta vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale; approvazione contratto di programma e piano di investimenti;

b) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario;

c) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade;

d) archivio nazionale delle strade;

e) affidamento di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie di interesse nazionale - programmazione della rete autostradale d'intesa con la Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei ed attività di supporto alla detta Direzione ai fini dell'intesa sulla programmazione della rete stradale di interesse nazionale;

f) individuazione di standard e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali delle strade ed autostrade; classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale;

g) attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi;

h) interventi sulla rete stradale di interesse locale previsti da norme di legge.

3. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco;

b) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle relative norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) interventi per la ricostruzione;

d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;

e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi.

4. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) compiti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di spettanza statale, ivi compresa l'edilizia per le Forze armate e di polizia;

b) disciplina delle cooperative edilizie;

c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;

d) locazioni ed equo canone;

e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;

f) mutui edilizi;

g) programmi già di pertinenza del Segretariato generale CER.

h) attuazione dei programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, Prusst;

i) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;

j) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;

k) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;

l) raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in materia;

m) promozione di accordi di programma quadro contro l'abusivismo su beni demaniali da stipularsi nell'ambito delle intese istituzionali di programma.

5. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) indirizzo e regolazione delle procedure di appalto di lavori pubblici;

b) definizione delle normative tecniche di settore;

c) rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei lavori pubblici;

d) supporto all'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;

e) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;

f) gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori e della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.

6. L'ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al capo Dipartimento nei seguenti ambiti:

a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;

b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;

c) relazioni sindacali del Dipartimento;

d) attività di comunicazione;

e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento.

Art. 6.

Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo

1. Il Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo è così articolato:

a) Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno;

b) Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima;

c) Direzione generale per la navigazione aerea;

d) Ufficio generale del Dipartimento.

2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) disciplina della navigazione marittima;

b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi;

c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne, disciplina in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali, sinistri in acque marittime;

d) servizi di trasporto sovvenzionato con le isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale della navigazione marittima;

f) proprietà navale e regime amministrativo delle navi;

g) interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali;

h) disciplina della nautica da diporto e per finalità private;

i) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale di architettura navale;

j) predisposizione della normativa tecnica di settore.

3. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) infrastrutture portuali di rilievo nazionale ed internazionale, nonché interventi di edilizia per le Capitanerie di porto;

b) vigilanza e regolazione delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;

c) tutela del demanio marittimo e gestione del demanio marittimo non di competenza regionale;

d) sistema idroviario padano-veneto;

e) vigilanza sulle Autorità portuali e sugli altri enti di settore;

f) predisposizione della normativa tecnica di settore.

4. La Direzione generale della navigazione aerea svolge le funzioni di competenza del Ministero negli

ambiti che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250:

a) indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica;

b) promozione di accordi comunitari ed internazionali;

c) programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati;

d) valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;

e) monitoraggio e statistiche sull'attività di trasporto aereo.

5. L'Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:

a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;

b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;

c) relazioni sindacali del Dipartimento;

d) attività di comunicazione;

e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento.

6. Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 7.

Dipartimento per i trasporti terrestri

1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri è così articolato:

a) Direzione generale per la motorizzazione;

b) Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose;

c) Direzione generale del trasporto ferroviario;

d) Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

e) Ufficio generale del Dipartimento.

2. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecnico indipendenti;

b) trasporto merci pericolose su strada; normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;

c) sicurezza del trasporto di merci pericolose;

d) parco circolante e conducenti;

e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione;

f) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

g) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;

h) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative, adozione del Piano nazionale della sicurezza stradale d'intesa con le Direzioni generali competenti ed informazioni sulla viabilità;

i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;

j) Centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale.

3. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;

b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità;

c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto di persone e cose;

e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada;

f) regolamentazione dei servizi di trasporto di persone e cose di competenza statale.

4. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio;

b) attività di vigilanza sui progetti;

c) analisi economiche;

d) contratti di programma;

e) vigilanza sulle linee ferroviarie;

f) definizione di standards e norme di sicurezza;

g) interoperabilità ferroviaria.

5. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) sicurezza tecnica dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

b) normativa di settore nazionale ed internazionale;

c) programmi di investimento per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

d) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;

e) programmi di investimenti nel settore degli interporti e dei centri merci.

6. L'Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:

a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;

b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;

c) relazioni sindacali del Dipartimento;

d) attività di comunicazione;

e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento.

Art. 8.

Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) ricerca e soccorso in mare;

b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;

c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri;

d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;

e) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;

f) impiego del personale delle capitanerie di porto;

g) predisposizione della normativa tecnica di settore;

h) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

Art. 9.

Servizi integrati infrastrutture e trasporti

1. Sono organi decentrati del Ministero i nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

1) SIIT Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino;

2) SIIT Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova;

3) SIIT Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;

4) SIIT Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona;

5) SIIT Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia;

6) SIIT Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;

7) SIIT Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;

8) SIIT Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;

9) SIIT Sicilia - Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.

2. I SIIT sono articolati in due settori organici di attività rispettivamente denominati Settore infrastrutture e Settore trasporti.

3. A ciascun Settore è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente denominato Direttore del Settore infrastrutture e Direttore del Settore trasporti, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività.

4. Il Direttore del Settore infrastrutture del SIIT per il Veneto - Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonché le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, denominato Direttore generale, con funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attività nell'ambito di detta struttura. In particolare, il Direttore generale:

a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del SIIT;

c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;

d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate al SIIT e di controllo di gestione;

e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.

Art. 10.

Competenze dei SIIT

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale e trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano, i SIIT assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. In particolare, i SIIT svolgono, anche su base convenzionale, le funzioni di carattere amministrativo, operativo, gestionale ed i connessi servizi sulle materie della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, repressione dell'abusivismo edilizio, vigilanza sugli enti gestori, demanio marittimo statale, navigazione, trasporto terrestre, sicurezza dei trasporti ad impianti fissi, circolazione e sicurezza stradale, espletamento del servizio di polizia stradale nonché altre attività tecnico-amministrative su base convenzionale.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore infrastrutture svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attività:

a) opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate anche in parte dal Ministero;

c) attività di supporto, su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi;

d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

e) gestione e tutela del demanio marittimo statale;

f) attività di competenza statale di supporto alla repressione dell'abusivismo edilizio;

g) supporto alla attività di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture autostradali;

h) supporto alla attività di vigilanza sulle dighe ricadenti nel bacino territoriale;

i) supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;

j) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

k) rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e gli enti locali;

l) supporto alla gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore trasporti svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attività:

a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;

b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;

c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.;

d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;

e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale;

g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;

h) circolazione e sicurezza stradale;

i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;

j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;

k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;

m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;

o) attività in materia di autotrasporto;

p) attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

Art. 11.

Organizzazione

1. L'organizzazione dei SIIT è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territo-

riale interessato nonché alla dotazione organica complessiva. La struttura organizzativa è, altresì, ispirata al generale principio dell'integrazione e cooperazione tra uffici del medesimo ambito territoriale in ragione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento complessivo dell'istituto.

2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i settori organici dei SIIT ed alla definizione dei relativi compiti, prevedendo, per ciascun SIIT, l'istituzione di almeno due uffici con funzioni di natura amministrativa ed almeno quattro con funzioni di natura tecnica.

3. Presso ciascun Settore infrastrutture del SIIT è istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto:

a) Direttore del Settore infrastrutture del SIIT con funzioni di Presidente;

b) Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Settore infrastrutture;

c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del SIIT;

d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

h) un rappresentante del Ministero della salute;

i) un rappresentante del Ministero della giustizia;

j) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. Nel SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna il Comitato è presieduto dal Direttore generale.

5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonché criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilità di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato.

6. Il Comitato è competente a pronunciarsi:

a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei SIIT - Settore infrastrutture, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;

b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei SIIT per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro;

c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;

e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;

f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;

g) sugli affari per i quali il Direttore del Settore infrastrutture ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.

7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i Direttori dei Settori organici dei SIIT assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici speciali del genio civile delle opere marittime e gli Uffici dei sistemi di trasporto ad impianti fissi confluiscono negli uffici di livello dirigenziale non generale rispettivamente del Settore infrastrutture e del Settore trasporti dei SIIT competenti per territorio.

9. È istituita la Conferenza permanente dei Direttori dei Settori organici dei SIIT con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, coordinata dal Capo dipartimento competente in materia ai sensi dell'articolo 3.

Capo V

DOTAZIONE ORGANICA E NORME FINALI

Art. 12.

Dotazione organica

1. La dotazione organica del Ministero è individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente regolamento.

2. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, proveniente dai Ministeri e dalle altre strutture soppresse o accorpate, indicato nella tabella A di cui al comma 1. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli

di provenienza, è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.

Art. 13.

Uffici di diretta collaborazione

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Presso il Servizio, nell'ambito della dotazione organica complessiva, è istituito un Ufficio di funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di tredici unità, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 ed il comma 4 del medesimo articolo 5.».

Art. 14.

Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

Art. 15.

Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

2. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, e nel relativo allegato la dizione: «Ministero dei trasporti e della navigazione» è sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e la dizione: «Ministro dei trasporti e della navigazione» è sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, è istituito l'«Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari». Per garantire assoluta autonomia e piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e decisionale, l'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Ministro. Il predetto Ufficio non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.

5. L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario, al controllo sulle attività del gestore delle infrastrutture ed alla risoluzione del relativo contenzioso.

6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti funzione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 44

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 3)

		Organico ex Ministero dei Lavori Pubblici	Organico ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione	Ministero Infrastrutture e Trasporti
Qualifiche Dirigenziali	1a Fascia	41	16	57
	2a Fascia	166	144	310
Totale area dirigenziale		**207**	**160**	**367**
AREA C	pos.ec. C3	377	616	993
	pos.ec. C2	780	1127	1907
	pos.ec. C1	442	928	1370
Totale Area C		**1599**	**2671**	**4270**
AREA B	pos.ec. B3	1230	2465	3695
	pos.ec. B2	836	1127	1963
	pos.ec. B1	535	430	965
Totale Area B		**2601**	**4022**	**6623**
AREA A	pos.ec. A1	144	810	954
Totale Area A		**144**	**810**	**954**
Totale aree funz.		4344	7503	11847
Totale generale		***4551***	***7663***	***12214***

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore dì legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.».

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1997, n. 195.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112.».

— La legge 6 luglio 2002, n. 137, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 8 luglio 2002, n. 158.

— Il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2003, n. 149.

— Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, reca: «Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 2003, n. 170.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2001, n. 114, S.O. n. 120.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, reca: «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 2001, n. 183.

Note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, è il seguente:

«Art. 42 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa, qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto;

b) edilizia residenziale, aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri.

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.

2. Il Ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, vedi note alle premesse.

— Il testo del comma 10 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali».

Note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è il seguente:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base.

I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.».

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto, n. 400, vedi note alle premesse

Note all'art. 4.

— Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, reca: «Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1999, n. 75.

— La direttiva del Ministro per l'innovazione e la tecnologia del 21 dicembre 2001, reca: «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione».

Nota all'art. 6.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, reca: «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1997, n. 177.

Note all'art. 9.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:

«3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6».

— Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, vedi note all'art. 3.

Note all'art. 10.

— Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi note all'art. 1.

— Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi note alle premesse.

— La legge 21 dicembre 2001, n. 443, reca: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. (Legge Obiettivo)» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2001, n. 299, S.O. n. 279.

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1992, n. 114 S.O. n. 74, è il seguente:

«Art. 12 (*Espletamento dei servizi di polizia stradale*). — 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-*bis*. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere *c)* e *d)*, possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-*bis*, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento».

Nota all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 13.

— Il testo dell'art. 4 del citato D.P.R. n. 320 del 2001 come modificato dal regolamento qui pubblicato è il seguente:

«Art. 4 (*Servizio di controllo interno*). — 1. Il Servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività:

a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le eventuali responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ai fini della definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio nonché dei parametri di valutazione della congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi assegnati agli uffici dirigenziali di livello generale;

c) fornisce elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di responsabilità dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, su flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

2. (*Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti*).

3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

4. Il Servizio opera il collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

5. *Presso il servizio, nell'ambito della dotazione organica complessiva, è istituito un Ufficio di funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di tredici unità, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'art. 5 ed il comma 4 del medesimo art. 5».*

Nota all'art. 14.

— Il testo del comma 5 dell'art. 4 del d.lgs. n. 300 del 1999 è il seguente:

«5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale».

Nota all'art. 15.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, recante: «Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1986, n. 60.

Note all'art. 16.

— Il testo dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2001, n. 301, S.O. n. 285, è il seguente:

«Art. 18 (*Riordino degli organismi collegiali*). — 1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali».

— Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante: «Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 2003, n. 170, è il seguente:

«Art. 37 (*Organismo di regolazione*). — L'organismo di regolazione indicato all'art. 30 della direttiva 2001/14/CE è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o sue articolazioni. Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari e agisce in piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dall'organismo preposto alla determinazione dei canoni di accesso all'infrastruttura, dall'organismo preposto all'assegnazione della capacità e dai richiedenti, conformandosi ai principi di cui al presente articolo.

2. L'organismo di regolazione collabora con gli organismi degli altri Paesi membri della Comunità europea, scambiando informazioni sulle proprie attività, nonché sui principi e le prassi decisionali adottati, al fine di coordinare i rispettivi principi decisionali in ambito comunitario.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 29 in tema di vertenze relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura, ogni richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria in relazione a quanto segue:

a) prospetto informativo della rete;

b) procedura di assegnazione della capacità di infrastruttura e relativo esito;

c) sistema di imposizione dei canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 20;

d) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei corrispettivi per i servizi di cui all'art. 20;

e) rilascio del certificato di sicurezza;

f) controllo del rispetto delle norme e degli standard di sicurezza.

4. L'organismo di regolazione, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di chiedere al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata, tutte le informazioni che ritiene utili, in particolare al fine di poter garantire che i canoni per l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'art. 20, applicati dal gestore dell'infrastruttura, siano conformi a quanto previsto dal presente decreto e non siano discriminatori. Le informazioni devono essere fornite senza indebiti ritardi.

5. Con riferimento alle attività di cui al comma 3, l'organismo di regolazione decide sulla base di un ricorso o eventualmente d'ufficio e adotta le misure necessarie volte a porre rimedio entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Fatto salvo il comma 7, la decisione dell'organismo di regolazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata.

6. In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacità di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di assegnazione di capacità, l'organismo di regolazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o che, invece, essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall'organismo stesso.

7. In ogni caso, avverso le determinazioni dell'organismo di regolazione è ammesso il sindacato giurisdizionale».

04G0216

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 giugno 2004.

Indizione della «Giornata nazionale della salute mentale».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera *a)*, secondo il quale il Servizio sanitario nazionale persegue «la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero e il reinserimento sociale dei disturbati psichici»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1999, recante «Approvazione del progetto obiettivo Tutela salute mentale 1998-2000», nel quale si prevede, tra l'altro, «l'effettuazione di iniziative di informazione, rivolte alla popolazione generale, sui disturbi mentali gravi, con lo scopo di diminuire i pregiudizi e diffondere atteggiamenti di maggiore solidarietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 maggio 2003 recante «Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005», che al punto 6.3 pone, tra gli obiettivi prioritari in materia di salute mentale, «la promozione dell'informazione e della conoscenza sulle malattie mentali nella popolazione»;

Visto l'art. 45 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, che riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibile delle associazioni di volontariato per la salute mentale;

Considerato il ruolo fondamentale ed insostituibile riconosciuto alle associazioni di volontariato per la salute mentale dalle sopra richiamate disposizioni dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerato che le associazioni di volontariato più rappresentative a livello nazionale, quali UNASAM, DIAPSIGRA, ARAP e Fondazione IDEA, hanno fatto pervenire formale richiesta per l'indizione della «Giornata nazionale per la salute mentale» per il giorno 5 dicembre 2004;

Su proposta del Ministro della salute;

EMANA
la seguente direttiva:

È indetta per il giorno 5 dicembre 2004 la «Giornata nazionale della salute mentale». Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato si impegnano a promuovere, attraverso idonee informazioni e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la creazione e la diffusione di una cultura dell'accettazione nei confronti dei soggetti con patologie psichiatriche, diffondendo altresì il concetto di curabilità dei disturbi mentali.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrata alla Corte dei conti il 19 luglio 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 242

04A07649

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 luglio 2004.

Abilitazione all'espletamento dell'attestazione di conformità alle norme tecniche armonizzate, per il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», a favore del C.S.I. S.p.a., in Bollate.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di C.S.I. S.p.a. con sede in Bollate (Milano) - via Lombardia n. 20, in relazione all'applicazione della norma tecnica armonizzata di seguito indicata per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»:

Decreta:

Il C.S.I. S.p.a. con sede in Bollate (Milano) - via Lombardia n. 20, nel seguito denominato «Organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alla seguente norma tecnica armonizzata e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Organismo di certificazione, organismo di ispezione e laboratorio di prova:

1. EN 13986:2002 «Pannelli a base di legno per usi edilizi - caratteristiche, valutazione della conformità e marcatura»;

L'attività complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto della normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dott. ing. Pasqualino Cau e del direttore tecnico dott. ing. Roberto Zavattari secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 5 luglio 2004

Il direttore centrale: BARZI

04A07439

DECRETO 5 luglio 2004.

Abilitazione all'espletamento dell'attestazione di conformità alle norme tecniche armonizzate, per il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», a favore dell'ICIM S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di ICIM S.p.a. con sede in Milano - Piazza Diaz n. 2, in relazione all'applicazione delle

norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Decreta:

L'ICIM S.p.a. con sede in Milano - Piazza Diaz n. 2, nel seguito denominato «Organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Organismo di certificazione, organismo di ispezione e laboratorio di prova:

EN 1154:1996 + A1:2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova»;

EN 1158:1997 + A1:2002 «Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova»;

L'attività complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto delle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dott. ing. Tullio Badino e del direttore tecnico dott. ing. Vincenzo Delacqua secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 5 luglio 2004

Il direttore centrale: BARZI

04A07440

DECRETO 5 luglio 2004.

Abilitazione all'espletamento dell'attestazione di conformità alle norme tecniche armonizzate, per il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», a favore dell'Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;

Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;

Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;

Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi dell'Istituto Giordano S.p.a. con sede in Bellaria (Rimini) - via Rossini n. 2, in relazione all'applicazione delle norme tecniche armonizzate di seguito indicate per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Decreta:

L'Istituto Giordano S.p.a. con sede in Bellaria (Rimini) - via Rossini n. 2, nel seguito denominato «Organismo», è abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;

Organismo di certificazione, organismo di ispezione e laboratorio di prova:

1. EN 671-1:2001 «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Naspi antincendio con tubazioni semirigide»;
2. EN 671-2:2001 «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Idranti a muro con tubazioni flessibili»;

L'attività complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto della normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale dott. ing. Vincenzo Iommi e del direttore tecnico dott. ing. Giovanni Capitani secondo le rispettive competenze.

Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la pre-

venzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.

L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attività oggetto della presente abilitazione.

Il presente decreto dirigenziale è inoltrato anche al Ministero delle attività produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 5 luglio 2004

Il direttore centrale: BARZI

04A07441

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2004.

Cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2004. (Decreto n. 9/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 79/65, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2801/95, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 1859/82, il cui allegato 1 indica in 18.000 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia, con un margine di variazione numerica, di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, inferiore o superiore al 20 per cento rispetto a quello stabilito;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 134/2004, che fissa, per l'esercizio contabile 2004, in 140,00 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 608/ST dell'11 febbraio 2004, con l'allegata relazione programmatica e finanziaria, che quantifica in 7.448.380,00 euro per l'anno 2004 l'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario, comprensivo della quota comunitaria e di quella nazionale, necessario per la realizzazione del programma di attuazione della rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Considerato che l'INEA deve ancora versare 1.180.305,00 euro, relativi al saldo della quota comunitaria dell'anno 2002, anticipato dal Fondo di rotazione, per il quale viene attivata, come restituzione, la forma della compensazione;

Vista la nota dell'INEA n. 8121 dell'11 giugno 2004, che quantifica il finanziamento in 6.268.075,00 euro per l'anno 2004, decurtando dalla precedente richiesta di 7.448.380,00 euro il suddetto saldo versato dalla Commissione europea, pari a 1.180.305,00 euro;

Considerata la necessità di ricorrere, per la differenza tra il predetto fabbisogno di 7.448.380,00 euro e la suddetta quota da restituire di 1.180.305,00 euro, alle

disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 giugno 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 2004 è autorizzato in favore dell'INEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un finanziamento di 7.448.380,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Detto finanziamento è comprensivo della quota comunitaria, che viene pertanto anticipata dal Fondo di rotazione, al quale sarà reintegrata a seguito degli adempimenti prescritti dal regolamento CEE n. 79/65, richiamato in premessa.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 1.180.305,00 euro con risorse provenienti da precedenti assegnazioni *ex lege* n. 183/1987, già trasferite all'INEA, relativi al saldo della quota comunitaria dell'anno 2002, anticipate dal Fondo di rotazione, e non ancora restituite;

b) per 6.268.075,00 euro con nuova assegnazione, sempre a valere sulle risorse della predetta legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'INEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Le somme assegnate, pari a 7.448.380,00 euro, che risultassero erogate e non spese dovranno essere rimborsate al Fondo di rotazione medesimo, oppure potranno costituire acconto per i successivi interventi.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'INEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 152

04A07586

DECRETO 11 giugno 2004.

Integrazione dell'annualità 2003, assegnazione dell'annualità 2004 ed anticipo del 12,5% di una rata annuale media del cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 10/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 2603/99 e successive modificazioni, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1257/99;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 817/2004 recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1257/99;

Vista la decisione 1999/659/CE dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato

membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006;

Vista la delibera CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999, con la quale è stato approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe a disposizione dal FEOGA, sezione garanzia, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99, nella fase di programmazione 2000-2006;

Vista la decisione 2000/426/CE del 26 giugno 2000, recante modifica della predetta decisione 1999/659/CE, che prevedeva per l'annualità 2004 l'attivazione di una quota comunitaria pari a 658.600.000,00 euro, adeguata successivamente in 667.125.181,00 euro dalla Commissione UE con la comunicazione AGRI/D/2945/2004;

Considerato altresì che l'art. 57.3 del richiamato regolamento CE n. 817/2004 dispone che, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro superino gli importi notificati, l'eccedenza eventuale viene soddisfatta nei limiti degli stanziamenti che potrebbero rimanere disponibili, dopo il rimborso delle spese dovute agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati;

Considerato che per indilazionabili esigenze di cassa dovute alla carenza di fondi che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio 2004 l'A.G.E.A.e gli organismi pagatori regionali di seguito indicati possono anticipare le somme occorrenti in base alle maggiorazioni previste dal citato art. 57.3 del suddetto regolamento CE n. 817/2004, successivamente al 15 ottobre 2004, oppure ricorrendo ad anticipi da imputare all'esercizio 2005;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2000 n. 7 con la quale la regione Lombardia ha individuato, nell'ambito della stessa amministrazione regionale, la struttura incaricata di svolgere le funzioni di organismo pagatore regionale ed il successivo decreto 9 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta struttura è stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Lombardia;

Vista la legge regionale 23 luglio 2001 n. 21 con la quale la regione Emilia Romagna ha individuato quale organismo pagatore l'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.) ed il successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta agenzia è stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Emilia Romagna;

Vista la legge regionale 19 novembre 2000 n. 60 con la quale la regione Toscana ha individuato quale organismo pagatore l'agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.) ed il successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta agenzia è stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Toscana;

Vista la legge regionale 9 novembre 2001 n. 31 con la quale la regione Veneto ha individuato quale organismo pagatore l'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (A.V.E.P.A.) ed il successivo decreto 26 giugno 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta agenzia è stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Veneto;

Vista la nota n. 2428/St del 25 maggio 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di risorse comunitarie per l'anno 2004 per complessivi 667.125.181,00 euro, chiede l'assegnazione della corrispondente quota statale di 585.825.158,76 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Considerato che, in conformità dell'art. 56 del richiamato regolamento CE n. 817/2004, è previsto l'anticipo del 12,5% di una rata annuale media del contributo del Feoga, che comporta un'assegnazione aggiuntiva di quota statale di 66.550.000,00 euro, che, in quanto anticipo totalmente erogato dal Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, sarà trattenuto, a decurtazione della quota statale, dal Fondo di rotazione medesimo a chiusura dell'annualità ultima del periodo di programmazione 2000-2006;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE n. 225 del 21 dicembre 1999, è previsto che la quota nazionale pubblica delle azioni strutturali, inserite nei piani di sviluppo rurale, pari a complessivi 424.228.992,18 euro, faccia carico alle regioni e provincie autonome nella misura del trenta per cento e che, pertanto, ne consegue per l'annualità 2004 un onere a carico delle medesime di 127.268.697,65 euro;

Considerato che con proprio decreto n. 1/2003 dell'11 aprile 2003 è stato disposto il cofinanziamento statale dei suddetti piani di sviluppo rurale per l'annualità 2003, ammontante a 561.704.767,49 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato che, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali in apposito prospetto allegato alla citata nota n. 2428/St del 25 maggio 2004, l'A.G.E.A. e gli altri organismi pagatori regionali hanno complessivamente erogato nell'annualità 2003 (16 ottobre 2002 - 15 ottobre 2003), per l'attuazione delle misure incluse nei piani di sviluppo rurale, un importo complessivo di 1.340.139.621,49 euro, la cui quota di cofinanziamento statale è risultata pari a 564.937.540,24 euro;

Vista la nota n. 1878/St del 26 aprile 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato che, al fine di ottimizzare le risorse comunitarie disponibili per il 2003, è stata variata la composizione della spesa relativamente alle misure eligibili, talché il maggiore intervento riservato agli investimenti ha comportato un incremento di spesa nazionale a cui

si è fatto ricorso, per quanto riguarda la quota statale, con una maggiore spesa di 3.232.772,75 euro, anticipata dagli organismi pagatori;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della quota statale relativa all'annualità 2003 è necessario disporre una nuova assegnazione per 3.232.772,75 euro, ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, a copertura dei suddetti maggiori pagamenti erogati dagli organismi pagatori;

Considerato, di conseguenza, che il fabbisogno complessivo, a carico del Fondo di rotazione, per assicurare il finanziamento della quota statale relativa all'annualità 2004, dell'integrazione dell'annualità 2003 e dell'anticipo del 12,5% di una rata annuale media, per l'attuazione delle misure incluse nei piani di sviluppo rurale, è pari a 655.607.931,51;

Vista la citata nota n. 2428/St del 25 maggio 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica che la predetta assegnazione di 655.607.931,51 euro deve essere attribuita per 78.060.467,08 euro all'Organismo pagatore regionale della regione Lombardia, per 75.745.409,99 euro all'A.G.R.E.A., per 81.340.389,46 euro all'A.R.T.E.A., per 52.557.145,19 all'A.V.E.P.A. e per i residuali 367.904.519,79 euro all'A.G.E.A;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 11 giugno 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per l'attuazione delle misure ricomprese nei piani di sviluppo rurale è assegnato un cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per un importo complessivo di 655.607.931,51 euro, così composto:

1) 585.825.158,76 euro, quale assegnazione relativa all'annualità 2004;

2) 3.232.772,75 euro, quale assegnazione integrativa relativa all'annualità 2003;

3) 66.550.000,00 euro, quale anticipo del 12,5% di una rata annuale media.

2. L'importo di 585.825.158,76 euro, relativo all'annualità 2004, è destinato all'attuazione di:

misure di accompagnamento per 288.864.864,23 euro, pari al 100 per cento della quota nazionale pubblica;

misure strutturali per 296.960.294,53 euro, pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica.

3. Il cofinanziamento a carico delle regioni e province autonome per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, ammonta, per l'anno comunitario 2004, a 127.268.697,65 euro.

4. La quota complessiva, a carico del Fondo di rotazione, indicata al punto 1, viene trasferita agli Organismi pagatori sottoindicati, su richiesta degli organismi medesimi, secondo la seguente ripartizione:

Organismo pagatore della regione Lombardia 78.060.467,08 euro;

A.G.R.E.A. 75.745.409,99 euro;

A.R.T.E.A. 81.340.389,46 euro;

A.V.E.P.A. 52.557.145,19 euro;

A.G.E.A. 367.904.519,79 euro.

Gli stessi provvederanno ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

5. Gli organismi pagatori sopra indicati sono autorizzati ad anticipare le somme occorrenti per far fronte alle carenze di fondi nei limiti delle maggiorazioni previste dall'art. 57.3 del regolamento CE n. 817/2004, oppure ricorrendo ad anticipi da imputare all'esercizio 2005, successivamente al 15 ottobre 2004. Dette somme saranno rimborsate dal Fondo di rotazione previa rendicontazione dell'organismo pagatore coordinatore, in sede di assegnazione della quota statale di cofinanziamento per l'esercizio 2005.

6. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2004, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le successive annualità.

7. L'AGEA, in qualità di autorità di coordinamento comunica per ciascuna annualità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle annualità successive a quella dell'esercizio di riferimento.

8. Entro il 31 gennaio 2005 il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione di sintesi sulla gestione finanziaria delle risorse assegnate ai sopraindicati Organismi pagatori per l'esercizio finanziario comunitario 2004 con il presente decreto.

9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli Organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

10. L'AGEA invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

11. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 151

04A07587

DECRETO 23 giugno 2004.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale del Programma «Italia-Grecia», inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria INTERREG III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 8/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000)1101 del 28 aprile 2000, l'Iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione n. 03051 del 31 gennaio 2002 relativa alla rideterminazione dei nuovi profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, concordati con la commissione europea, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite alle singole sezioni;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria relativi al periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003)108 dell'11 marzo 2003, di approvazione del programma «Italia-Grecia», compreso nella sezione transfrontaliera dell'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 84.477.035,00 euro, a totale carico del FESR;

Considerato che, secondo la sopracitata nota ministeriale, alla parte italiana del programma Interreg III Italia-Grecia è attribuito un ammontare di risorse comunitarie pari a 32.477.035,00 euro, cui corrisponde una pari quota nazionale pubblica di cui, ai sensi della richiamata delibera CIPE n. 67, 22.733.925,00 euro a carico dello Stato e 9.743.110,00 euro a carico della regione Puglia, unica regione italiana interessata dal programma;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata al programma Interreg III «Italia-Grecia», richiamato in premessa, la somma complessiva di 1.591.374,75 euro, a titolo di acconto del 7 per cento della quota statale a carico del medesimo fondo.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente, versando l'intero ammontare alla regione Puglia.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 150

04A07585

DECRETO 20 luglio 2004.

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'anno 2004, dai soggetti che esercitano il servizio nel settore delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con il quale sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni e, in particolare il successivo comma 38, lettera *b)*, il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle stesse Autorità si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo escrcizio, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilità entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visti, altresì, i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n. 481 del 1995 che prevedono, rispettivamente, che il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità e che le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e detta le norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e. in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, che dispone che alla copertura finanziaria di parte dell'onere derivante dall'applicazione della predetta legge si provvede con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, e commi successivi, della citata legge n. 481 del 1995;

Visto il proprio decreto 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2002, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalità di versamento del contributo di cui al citato art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge n. 481 del 1995;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto lo stanziamento autorizzato in relazione alla legge n. 249 del 1997 indicato nella tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;

Visto il proprio decreto 29 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2003, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Vista la deliberazione n. 456 del 23 dicembre 2003, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2004;

Vista la nota n. U2053/04/RM in data 30 giugno 2004 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale, in ordine al contributo dovuto per l'anno 2004 dai soggetti che esercitano il servizio nel settore delle telecomunicazioni, si propone la conferma della misura dello 0,50 per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo esercizio, fissata per l'anno 2003 con decreto 26 giugno 2003;

Considerata la congruità della misura del contributo proposta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il parere espresso dal Ragioniere generale dello Stato con nota n. 89257 del 19 luglio 2004;

Ritenuto necessario determinare la misura del contributo dovuto, per l'anno 2004 dai predetti soggetti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2004, il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dai soggetti che esercitano il servizio nel settore delle telecomunicazioni è confermato nella misura dello 0,50 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2003, al netto delle quote riversate agli operatori terzi. Il versamento è effettuato entro il 31 luglio 2004 ed affluisce al capitolo 3694, art. 9, capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

2. Restano ferme le altre disposizioni del proprio decreto 17 maggio 2002 e i dati di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto sono comunicati entro il 15 settembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2004

Il Ministro: SINISCALCO

04A07621

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 maggio 2004.

Proroga dell'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, relativamente all'anno 2004, ai lavoratori portuali ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Decreto n. 34015).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori delle compagnie portuali;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 63;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 31450 del 20 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 10;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 32414 del 27 maggio 2003, con il quale è stata concessa, per l'anno 2003, ai lavoratori portuali la proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il verbale di accordo del 16 gennaio 2004 - che fa parte integrante del presente provvedimento - stipulato, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore portuali, nel quale è stata concordata la necessità di ricorrere alla predetta indennità, anche per l'anno 2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137, per lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge n. 84/1994, purché non effettuino assunzioni a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2004, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994, purché non effettuino assunzioni nel corso dell'anno 2004, a tempo indeterminato, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle Autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto art. 21, comma 1, lettera *b)*;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del 10 marzo 2004, nella quale, tra l'altro, viene quantificato in 8.000.000,00 di euro, l'onere complessivo per la proroga del trattamento di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003, di concedere, anche per l'anno 2004, la proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori portuali, così come individuati nel predetto verbale di accordo ministeriale del 16 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale del 16 gennaio 2004, citato nel preambolo e che fa parte integrante del presente provvedimento, è concessa - dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 - nel limite di € 8.000.000,00 ai lavoratori portuali, così come individuati nel predetto verbale di accordo ministeriale, la proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.

Art. 2.

L'erogazione della surrichiamata indennità, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo accertamento del termine di validità della proroga di cui all'art. 1.

Art. 3.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 8.000.000,00, l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 328

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il 16 gennaio 2004 si sono riunite, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli assistito dalla dott.ssa Erminia Viggiani dirigente della div. VIII della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e dal dott. Ugo Menziani dirigente della div. V Direzione generale ammortizzatori sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento della navigazione marittima ed aerea, direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, rappresentato dal direttore generale Massimo Provinciali, dal dirigente dott. Luigi Scarponi e dalla dott.ssa Cristina Farina; le segreterie nazionali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI e le associazioni ASSOLOGISTICA, FISE ASSOPORTI e ASSITERMINAL per esaminare la possibilità di far ricorso anche per l'anno 2004 all'indennità pari al trattamento massimo di CIGS, ai sensi dell'art. 3 comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i lavoratori appartenenti ai soggetti che forniscono lavoro temporaneo nei porti, di cui alla legge n. 84/1994 e successive modificazioni. Preliminarmente si dà atto che tramite la predetta indennità negli anni passati si sono riusciti a gestire positivamente le problematiche occupazionali all'interno dei porti, pertanto, anche, sulla base delle iniziative presenti, si ritiene necessario proseguire, per l'anno 2004, nell'utilizzo del trattamento di cui trattasi, che comunque, dovrà essere usufruito per un numero di giornate complessivamente non superiori a quelle dell'anno 2003. Tenuto conto che la determinazione degli organici dei soggetti autorizzati ex art. 17 della legge n. 84/1994 viene effettuata in sede autorizzatoria da parte delle competenti Autorità portuali e marittime, le parti ritengono che l'indennità di cui trattasi potrà essere riconosciuta ai lavoratori, secondo le modalità successivamente indicate.

Le parti, altresì, ritengono, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del settore portuale della flessibilità e contestuale discontinuità lavorativa necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze ed urgenze produttive dei richiedenti le prestazioni, che comportano anche la conseguenza che i turni di riposo non necessariamente coincidono con le giornate legislativamente definite festive, l'indennità di cui trattasi potrà essere concessa, anche per gli anni passati per ogni giornata di effettivo non impiego, sempre in presenza della disponibilità da parte del lavoratore.

Le parti, infine, concordano che lo strumento in esame, così come utilizzato anche negli anni passati non è più sufficiente a risolvere le problematiche del settore ritengono, quindi, avviare al più presto un lavoro strutturale di riordino legislativo per quanto riguarda il sostegno al reddito dei lavoratori dei porti.

Le parti concordano la necessità di ricorrere all'indennità pari al trattamento massimo di CIGS, per l'anno 2004, come previsto dal richiamato art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera *b)* legge n. 84/1994, purché non effettuino assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2004, nonché per i lavoratori appartenenti alle imprese o agenzie previste dall'art. 17, commi 2 e 5 della legge n. 84/1994 purché non effettuino, nel corso del 2004, assunzioni a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorità portuali o marittime, salvo che non riguardino lavoratori provenienti dalle società di cui al predetto art. 21, comma 1, lettera *b)*.

04A07404

DECRETO 31 maggio 2004.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attività commerciale, che occupino più di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti, e per le imprese di vigilanza, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Decreto n. 34158).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in di cassa integrazione e mobilità e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331;

Visti i decreti ministeriali n. 32413 del 23 maggio 2003 e n. 32411 del 27 maggio 2003, con i quali sono state definite le disponibilità finanziarie per l'applicazione del richiamato decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2003 n. 32220;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, per le aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, la proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per l'anno 2004;

Ritenuta, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

Vista la nota I.N.P.S. del 18 marzo 2004, inerente la quantificazione degli oneri relativi all'indennità di mobilità per l'anno 2004;

Viste le istanze pervenute al competente ufficio ministeriale di accesso al trattamento CIGS per l'anno 2003, ai sensi del citato art. 41, comma 1, legge n. 289/2002;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza.

Art. 2.

La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, è ridotta del venti per cento.

Art. 3.

In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità, riscontrato negli anni precedenti per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta addetti e alle imprese di vigilanza, il limite di spesa per l'anno 2004 è fissato in complessivi € 32.790.440,00, così ripartiti:

€ 12.790.440,00 per il trattamento di mobilità;

€ 20.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 4.

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2004. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 5.

1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro - di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione V della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di € 20.000.000,00 per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di € 12.790.440,00 per il trattamento di mobilità l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni

di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 377

04A07405

DECRETO 31 maggio 2004.

Trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore di lavoratori delle aziende Co.Si.T. a r.l., Co.La.V. a r.l., Cooperativa Palisti Gelesi a r.l. - Smim Impianti S.p.a., e Co.Mi. (Decreto n. 34156).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Visto il verbale d'accordo stipulato in data 12 gennaio 2004 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, nel quale, preso atto della grave crisi strutturale che ha investito il territorio di Gela, è stato concordato il ricorso alla CIGS per la società CO.SI.T. a r.l., CO.LA.V. a r.l. e Cooperativa Palisti Gelesi, alla proroga del predetto trattamento per la società SMIM Impianti S.p.a. e alla proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli ex dipendenti della società CO.MI. s.r.l., ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al fine di agevolare il processo di ricollocazione dei lavoratori interessati, nell'ambito degli interventi predisposti per la ripresa dell'attività produttiva;

Viste le istanze presentate dalle predette società, sulla base di quanto concordato con il sopracitato verbale di accordo del 12 gennaio 2004, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale nonché la proroga del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori delle predette società, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003 n.350, è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di nove lavoratori per il periodo dal 1° dicembre 2003 al 29 febbraio 2004, e di tredici lavoratori per il periodo dal 1° marzo 2004 al 31 dicembre 2004, dipendenti della società Coop. CO.SI.T. a r.l. stabilimento di Gela (Caltanissetta).

L'onere previsto è pari a euro 231.889,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137 , della legge 24 dicembre 2003, n.350, è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di undici lavoratori nel corso del primo mese e di nove lavoratori nel periodo successivo, dipendenti della società Coop. CO.LA.V. a r.l. stabilimento di Gela (Caltanissetta).

L'onere previsto è pari a euro 162.470,00.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di quattro lavoratori nel mese di marzo 2004 e di tre lavoratori per il restante periodo, dipendenti della società Cooperativa Palisti Gelesi a r.l., stabilimento di Gela (Caltanissetta).

L'onere previsto è pari a euro 50.218,00.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di settanta dipendenti della società SMIM Impianti S.p.a, unità di Gela (Caltanissetta), già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 11 del decreto n. 32838 datato 19 settembre 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003, reg. 5, foglio 21.

L'onere previsto è pari ad euro 1.102.080,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento speciale di disoccupazione, in favore di ventidue ex dipendenti della società CO.MI., impegnata nei lavori di completamento dell'impianto industriale dello SNOX, nell'area del comune di Gela (Caltanissetta), già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32943 del 16 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2003, reg. 5, foglio 12.

L'onere previsto è pari ad euro 313.896,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 6.

La concessione dei trattamenti, disposta con gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 1.860.553,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 7.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati dipendenti dalle società indicate agli articoli 1, 2 e 3;

Art. 9.

Le società di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono tenute a versare, dalla data di decorrenza dei trattamenti concessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 379

04A07406

DECRETO 31 maggio 2004.

Trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in favore di lavoratori delle aziende M.C.M. a r.l. - Nuova Cisa Cartotecnica Industriale S.r.l. - Pettinatura Italiana S.p.a. - Formenti Seleco S.p.a. - CET Control Sistem SAS. (Decreto n. 34157).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139;

Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223/1991, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo riempiendo dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Ritenuto, per quanto precede, di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328 e dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 marzo 2004, in favore di un numero massimo di trentasette dipendenti della società M.C.M. a r.l., stabilimento c/o Raffineria di Milazzo (Messina), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 dicembre 2003. L'onere previsto è pari a euro 491.841,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 17 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di ventisei dipendenti della società Nuova Cisa Cartotecnica Industriale S.r.l, di Isola del Liri (Frosinone), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 febbraio 2004. L'onere previsto è pari a euro 422.422,00.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per il periodo dal 13 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di dipendenti pari a duecentoquaranta unità, con sospensione a zero ore, a rotazione, per un numero medio di dipendenti valutabile in sessanta unità, della società Pettinatura Italiana S.p.a di Vigliano Biellese (Biella), è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 gennaio 2004. L'onere previsto è pari a euro 1.063.440,00.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 20 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di trecentosessantuno dipendenti della società Formenti Seleco S.p.a., di Sessa Aurunca (Caserta), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20 febbraio 2004. L'onere previsto è pari a euro 5.331.970,00.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, è autorizzata, per il periodo dal 3 marzo 2004 al 31 dicembre 2004, in favore di un numero massimo di sedici dipendenti della società CET Control Sistem sas, di Borgolavezzaro (Novara), la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 19 febbraio 2004. L'onere previsto è pari a euro 236.320,00.

Art. 6.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati dipendenti dalle società indicate agli articoli 4 e 5.

Art. 7.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con gli articoli dall'1 al 5, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 7.545.993,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 8.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 7, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni

di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 378

04A07407

DECRETO 5 luglio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio *ex* art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa Azienda agricola Alimonti, con sede in Mentana (Roma), costituita per rogito notaio Romano Mario Enzo in data 18 maggio 1983, rep. n. 3004, registro società n. 3891/83 - Tribunale di Roma - BUSC n. 27903, codice fiscale n. 06106590588;

società cooperativa Club gli amici del lisco le tre stelle, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Valente Giuseppe in data 3 giugno 1987, rep. n. 23481, registro società n. 7563/87 - Tribunale di Roma - BUSC n. 30054, codice fiscale n. 08014460581;

società cooperativa Dafne, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gallelli Domenico in data 19 aprile 1991 rep. n. 107002, registro società n. 6252/91 - Tribunale di Roma - BUSC n. 33377, codice fiscale n. 04106491006;

società cooperativa Iris 2000, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Manara Massimo in data 6 agosto 1986, rep. n. 15063, registro società n. 7905/86 - Tribunale di Roma - BUSC n. 30018, codice fiscale n. 01823591001;

società cooperativa La spirale, con sede in Monteporzio Catone (Roma), costituita per rogito notaio Ferrofino Renato in data 14 aprile 1988, rep. n. 58763, registro società n. 5563 - Tribunale di Roma - BUSC n. 30533, codice fiscale n. 08399240582;

società cooperativa Poggio ameno, con sede in Roma, costituita per rogito notaio De Vito Claudio in data 27 febbraio 1986, rep. n. 2168, registro società n. 5561/86 - Tribunale di Roma - BUSC n. 29446, codice fiscale n. 07446960580.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 5 luglio 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A07542

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 luglio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della GE.FIN S.r.l., ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2004 con il quale la Finmek Access S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2004 con il quale la Finmek S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 8 luglio 2004 con la quale il commissario straordinario nominato nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alle società sopra citate, richiede l'ammissione alla procedura della GE.FIN S.r.l. a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della GE.FIN S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La GE.FIN S.r.l. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal, nato a Venezia il 6 marzo 1963.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Padova, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto è comunicato ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legislativo n. 270/1999 all'ufficio del registro delle imprese, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2004

p. *Il Ministro:* GIAMPAOLINO

04A07533

DECRETO 12 luglio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della MEKFIN S.p.a., ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 2004 con il quale la Finmek Access S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2004 con il quale la Finmek S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 8 luglio 2004 con la quale il commissario straordinario nominato nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alle società sopra citate, richiede l'ammissione alla procedura della MEKFIN S.p.a a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della MEKFIN S.p.a;

Decreta:

Art. 1.

La MEKFIN S.p.a è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal, nato a Venezia il 6 marzo 1963.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Padova, a norma dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto è comunicato ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legislativo n. 270/1999 all'ufficio del registro delle imprese, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2004

p. *Il Ministro:* GIAMPAOLINO

04A07534

DECRETO 16 luglio 2004.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per la provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalla Camera di commercio di Frosinone, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 13 luglio 2004 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalla Camera di commercio di Frosinone per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO *A*

Ministero delle attività produttive
Servizio centrale camere di commercio - Ufficio B2
Camera di commercio di Frosinone

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	8.002	5,2	179.261,69
Artigianato	9.055	13,4	447.228,51
Industria	5.610	37,2	1.916.766,66
Commercio	14.753	15,4	601.322,93
Cooperative	550	2,5	136.326,22
Turismo	2.713	4,4	160.954,09
Trasporti e spedizioni	2.167	8,0	668.141,65
Credito	607	1,6	376.708,62
Assicurazioni	594	0,7	70.994,22
Servizi alle imprese	2.629	7,7	835.855,03
Altri settori	924	3,9	104.299,74
TOTALE	47.604	100,0	5.497.859,36

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classifcate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2003.

04A7476

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 aprile 2004.

Conferimento al consorzio di tutela vini DOC «Friuli Grave» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo, previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Friuli Grave».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4 comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela.

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 febbraio 1998 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC dei vini «Friuli Grave» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal consorzio di tutela dei vini D.O.C. Friuli Grave, con sede in Pordenone, via San Giuliano n. 7, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Friuli Grave», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 27 ottobre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia sul piano dei controlli e sui prospetto tariffario nella citata riunione del 27 ottobre 2003;

Ritenuto che sussistono requisiti per precedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il consorzio di tutela dei vini DOC Friuli Grave, con sede in Pordenone, via San Giuliano n. 7 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo prevista dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Friuli Grave», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il consorzio di tutela autorizzato dei vini «Friuli Grave», di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Friuli Grave» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Friuli Grave» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, I.A.A. competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992 n.164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.; in particolare le camere di commercio, I.A.A. possono delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16 comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente, alla DOC «Friuli Grave», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a sessanta litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente - diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni si contrassegni dei vini DOCG;

e) in deroga alle disposizioni di cui, precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie a decorrere dal 1° ottobre 2004. Fino a tal termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Friuli Grave», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega, dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07477

DECRETO 7 luglio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 222 del 24 settembre 2001, con il quale il laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze», ubicato in Firenze, via Ponte alla Mosse n. 211, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 7 giugno 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 maggio 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze», ubicato in Firenze, via Ponte alle Mosse n. 211, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 24 settembre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Composizione degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/91 Allegati X "A" (G.U. CE L 248 del 05/09/1991, Pagg. 36-43) e Reg. CEE 796/02 (G.U. CEE L. 128 del 15/05/02 Allegato X "B" pagg. 14-18)
Composizione e contenuto di steroli	Reg. CEE 2568/91 Allegato V (G.U. CE L 248 del 05/09/1991, Pagg. 15-22)
Composti polari	UNI EN ISO 8420 (2002)
Acidità	Reg. CEE 2568/91, Allegato II(G.U. CE L248 del 05/09/1991, pagg. 6-7)
Determinazione degli stigmastadieni	Reg. CE n. 656/95 (G.U. CE L69 del 29/03/1995, pagg. 1-12)
Eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/91 Allegato VI (G.U. CE L 248 del 05/09/1991, Pagg. 23-24)
Esame spettrofotometrico nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 Allegato IX (G.U. CE L 248 del 05/09/1991, Pagg. 33-35)
Numero dei perossidi	Reg. CEE 2568/91 Allegato III (G.U. CE L 248 del 05/09/1991, Pagg. 8-9)
Residui di prodotti fitosanitari organo-fosforati: DIAZINONE; DIMETOATO; EPTENOFOS; FENITROTION; FENTION; FENTOATO; METIDATION; PARATION-METILE.	Rapporti ISTISAN 97/23 Pagg. 3-4, 52-54, 75-79
Solventi alogenati: TRICLOROETILENE; TETRACLOROETILENE.	Reg. CEE 2568/91 Allegato XI (G.U. CE L248 del 05/09/1991, pag. 48)

04A07341

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 23 aprile 2004 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con decreto del 23 aprile 2001, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 maggio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 settembre 2003, protocollo numero 64719;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza

della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 23 aprile 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreto 23 aprile 2004, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 5 settembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07342

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 12 dicembre 2003 e 22 aprile 2004 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto 9 gennaio 2001, è stata prorogata fino al 18 settembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Zampone Modena» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'8 agosto 2003, protocollo n. 64205;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 9 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 9 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta »Zampone Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1590/98 del 18 marzo 1999, già prorogata con decreti 12 dicembre 2003 e 22 aprile 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 9 gennaio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07343

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 12 dicembre 2003 e 22 aprile 2004 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto 9 gennaio 2001, è stata prorogata fino al 18 settembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 ottobre 2003, protocollo n. 65242;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Cotechino Modena»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 9 gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 9 gennaio 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cotechino Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1590/98 del 18 marzo 1999, già prorogata con decreti 12 dicembre 2003 e 22 aprile 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 9 gennaio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07344

DECRETO 7 luglio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto del 21 dicembre 1999, è stata prorogata di fino al 27 luglio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo numero 66849;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07345

DECRETO 15 luglio 2004.

Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004, concernente l'integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2004;

Vista la nota n. 157413 del 2 luglio 2004, con la quale la Regione Basilicata ha comunicato che per mero errore non ha allegato, benché citato nel testo, alla nota del 12 novembre 2003, la delibera n. 1127 del 7 ottobre 2003, con la quale venivano iscritti nell'elenco regionale i nominativi dei signori:

Libutti Angela, nata a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 20 dicembre 1966;

Coviello Adriana, nata a Potenza il 22 luglio 1968;

Consiglio Domenico, nato a Calvera (Potenza) il 2 agosto 1965;

Considerato che occorre integrare l'elenco nazionale allegato al decreto 31 marzo 2004 sopracitato con i predetti nominativi;

Decreta:

Articolo unico

Per effetto del presente decreto l'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extravergini e vergini viene integrato con i seguenti nominativi segnalati dalla regione Basilicata:

Libutti Angela, nata a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 20 dicembre 1966;

Coviello Adriana, nata a Potenza il 22 luglio 1968;

Consiglio Domenico, nato a Calvera (Potenza) il 2 agosto 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07475

DECRETO 16 luglio 2004.

Delega al direttore dell'Ufficio periferico di Napoli dell'ispettorato centrale repressione frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44 recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.»;

Visto il proprio decreto n. 52792, del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati;

Visto il proprio decreto n. 4445 del 15 giugno 2004, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio periferico di Napoli dell'ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dalla data del 1º luglio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, al dott. Giovanni Goglia, coordinatore agrario;

Ritenuta l'opportunità di fissare un limite temporale al potere sanzionatorio delegato, al fine di assicurare

lo snellimento dei procedimenti sanzionatori pendenti in vista dell'accentramento dei medesimi presso l'amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Goglia è delegato, a decorrere dalla data del 1° luglio 2004 e per la durata dell'incarico, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio periferico di Napoli di questo ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 aprile 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

04A07620

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2004.

Iscrizione della denominazione «Salame d'oca di Mortara» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1165/2004 della commissione del 24 giugno 2004, la denominazione «Salame d'oca di Mortara» riferita ai prodotti rientranti nella categoria delle preparazioni di carni, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo n. 3, del regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede:

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1165/2004 del 24 giugno 2004.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Salame d'oca di Mortara» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/1992 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 12 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SALAME D'OCA DI MORTARA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara» è riservata al prodotto di salumeria cotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

1. Materia prima: Il Salame d'oca di Mortara I.G.P. è costituito da:

a) carne di oche nate allevate e macellate nell'ambito dei territori delle seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Le oche, durante il periodo di finissaggio (ultimi 3 mesi), devono essere alimentate esclusivamente con foraggi verdi e granaglie. L'animale macellato deve avere un peso medio non inferiore a 4 chilogrammi;

b) carne di suini nati, allevati e macellati nell'ambito dei territori delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Veneto, Umbria, che deve essere ottenuta secondo le modalità previste dai disciplinari del prosciutto di Parma denominazione origine protetta e/o prosciutto San Daniele denominazione origine protetta.

2. Caratteristiche del prodotto: Il «Salame d'oca di Mortara» I.G.P. all'atto della immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, merceologiche e fisico-chimiche:

caratteristiche organolettiche:

a) consistenza: l'impasto è consistente ed omogeneo e non deve sbriciolarsi;

b) aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea; la pelle dell'oca, quale involucro, deve rimanere al taglio ben aderente all'impasto ottenuto;

c) colore della fetta: rosso scuro corrispondente alla carne d'oca, rosso tenue corrispondente alla carne di suino, bianco corrispondente al grasso di suino;

d) odore: il profumo è fine e delicato, caratterizzato dalla presenza di spezie;

e) sapore: il sapore è dolce e delicato, tipico della carne d'oca;

caratteristiche merceologiche:

a) la pezzatura dell'insaccato deve avere un peso non inferiore a 0,3 chilogrammi e non superiore a 4 chilogrammi;

caratteristiche fisico-chimiche dell'impasto:

a) proteine totali: 17% minimo;

b) rapporto grasso-proteine: max 1,8;

c) rapporto collagene-proteine: max 0,3;

d) rapporto acqua-proteine: max 3;

e) pH: maggiore/uguale 5.

Art. 3.

Zona di produzione

L'indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara» è riservata al salame le cui fasi di lavorazione e trasformazione hanno luogo nella zona tipica individuata geograficamente dall'insieme degli attuali confini, comprendente i seguenti comuni: Alagna Lomellina, Albonese, Borgo San Siro, Breme, Candia Lomellina, Cassolnovo, Castellaro de' Giorgi, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Confienza, Cozzo Lomellina, Dorno, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Groppello Cairoli, Langosco, Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Mortara, Nicorvo, Olevano Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Robbio Lomellina, Rosasco, Sannazzaro Dè Burgondi, Sartirana Lomellina, S. Angelo Lomellina, S. Giorgio Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi, Torre Beretti, Tromello, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, Vigevano, Zeme Lomellina e Zerbolò, tutti facenti parte della Lomellina in Provincia di Pavia.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Salame ed oca sono due termini che evocano gusti e sapori solitamente poco affini, per sensazioni e ricordi. Ma non ovunque: in Lomellina, la zona della Provincia di Pavia compresa tra il Po a sud, il Ticino a est ed il Sesia a ovest, il cui centro storico e geografico è la città di Mortara, i due principi della cucina così diversi fra di loro trovano una sintesi in quello che viene definito appunto «Salame d'oca di Mortara». Un prodotto che ha tradizioni lontane; già dal XV secolo si lega con la presenza nella zona di comunità ebraiche. È dall'inizio del '900 che, da specialità locale, l'insaccato viene conosciuto da un pubblico più vasto, per passare poi ad avere sempre maggiore notorietà, grazie alla promozione sviluppata dal consorzio di tutela e valorizzazione.

Art. 5.

Metodo di elaborazione

Il Salame d'oca di Mortara I.G.P. deve essere prodotto in base alle seguenti disposizioni:

a) i tagli di carne che devono essere impiegati sono costituiti dalle seguenti parti:

30/35% dalle parti magre dell'oca;

30/35% dalle parti magre del suino, quali coppa del collo e/o spalla e/o altre parti magre;

30/35% dalle parti grasse del suino, quali pancetta e/o guanciale;

b) la pelle dell'oca, opportunamente salata, rifilata e cucita con spago di cotone, è utilizzata quale involucro che deve contenere l'impasto del salame;

c) assume la forma del collo dell'oca e/o la forma tubolare se insaccato nella pelle del dorso e del ventre;

d) è proibito l'uso di involucri artificiali o di pelle di altri volatili o di altri animali;

e) la grana della carne e del grasso costituenti la pasta del salame deve derivare dall'impiego di un tritacarne con stampo avente fori da 8 a 10 millimetri;

f) la miscela di salagione deve essere costituita esclusivamente da sale marino, nitrati e/o nitriti per quanto consentito dalla legge, pepe, aromi naturali vari;

g) il prodotto, dopo insaccato, deve essere opportunamente forellato e legato;

h) il prodotto deve rimanere in locali aerati ad una temperatura variabile tra i 14 e i 18 gradi per un periodo minimo da 1 a 3 giorni in relazione alla pezzatura;

i) dopo l'asciugatura viene sottoposto a cottura in apposita caldaia a temperatura media di 80 gradi centigradi necessaria a raggiungere la temperatura al cuore di circa 72/75 gradi e successivamente raffreddato;

l) il Salame d'oca di Mortara I.G.P. viene commercializzato intero o affettato, confezionato in confezioni ermetiche idonee o sottovuoto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Se le oche sono sempre state un animale domestico molto comune in tutto il nord Italia, in nessun altro luogo è stato creato un prodotto simile al «Salame d'oca di Mortara», se non in Lomellina. Qui le oche hanno trovato da sempre un habitat adatto per il loro allevamento ed hanno costituito per le popolazioni locali una fonte alimentare molto importante. In Lomellina l'allevamento dell'oca ha tradizioni antichissime. In questa zona, da sempre, vi è abbondanza di acquitrini e ristagni d'acqua, nonché di vaste distese di terreno non coltivato; le oche, infatti, cibandosi di sterpaglie, foraggi verdi e granaglie, non hanno bisogno di essere allevate in modo intensivo, ma possono vivere allo stato brado. Proprio per questo la Lomellina si presta ad accogliere numerosi allevamenti di oche. In questa zona si è consolidata la tradizionale produzione del «Salame d'oca di Mortara» grazie alla capacità degli operatori locali che hanno messo a punto peculiari tecniche di preparazione e stagionatura del prodotto in questione.

Pertanto il fattore ambientale e le capacità tecniche degli operatori locali rimangono elementi fondamentali e insostituibili.

Il legame con l'ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori:

a) iscrizione degli allevatori di oche, dei fornitori di materie prime, dei macellatori di oche e di suini, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi elenchi detenuti dall'organismo di controllo indicato all'art. 7 del presente disciplinare;

b) denuncia delle produzioni di materie prime, di prodotto trasformato e confezionato al citato organismo di controllo;

c) tenuta di appositi registri di produzione e confezionamento.

Art. 7.

Controlli

I controlli di cui all'art. 10 del regolamento n. 2081/1992, sono effettuati da un organismo privato autorizzato, in possesso dei requisiti di cui alle norme EN45011.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Sulle confezioni di vendita devono essere indicati in carattere di stampa chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compaia in etichetta, la dicitura «Salame d'oca di Mortara» e la dizione «Indicazione geografica protetta».

In etichettatura, in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta, deve figurare il logo, ovvero il simbolo distintivo dell'I.G.P. «Salame d'oca di Mortara», la cui descrizione, raffigurazione ed indici colorimetrici sono riportati nel manuale grafico allegato al presente disciplinare.

MANUALE GRAFICO DEL LOGO DEL SALAME D'OCA DI MORTARA

Il logo del Salame d'oca di Mortara I.G.P. è composto da un sigillo ovale (dimensioni 12,5x9) di colore azzurro (cyan 72% magenta 48% nero 9%). All'interno compare la raffigurazione grafica della Lomellina colorata in verde (cyan 100% magenta 24% giallo 100% nero 2%), un'oca di colore bianco con sfumature grigie, con becco e zampe di color arancione (cyan 6% magenta 75% giallo 55% nero 2%). Compare inoltre l'abazia di Sant'Albino e due spighe di riso di colore giallo (cyan 2% magenta 17% giallo 92% nero 2%) con sfumature bianche. Si può notare la scritta «Salame d'oca di Mortara» che riporta contorni neri (cyan 90% magenta 70% giallo 80% nero 98%). Il tipo di carattere utilizzato per la scritta «Salame d'oca di» è «Arial Bold», mentre la scritta «Mortara» è «Handel gotic». All'interno del marchio del Salame d'oca di Mortara è apposto nel campo azzurro il simbolo comunitario previsto dal regolamento n. 1726/1998 per i prodotti a «Indicazione geografica protetta».

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5 DOP ( ) - I.G.P. (X)

N. nazionale del fascicolo: 9/2001

1. Servizio competente dello Stato membro:
   nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
   indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
   tel.: 06-4819968 - fax 06-42013126;
   e-mail: qualita@politicheagricole.it
2. Associazione richiedente:
   2.1. Nome: Consorzio tutela Salame d'oca di Mortara;
   2.2. Indirizzo: corso Cavour n. 73 - 27036 Mortara (Pavia);
   2.3. Composizione: produttori/trasformatori;
3. Tipo di prodotto: preparazioni di carni - classe 1.2

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo n. 2):

4.1. Nome: Salame d'oca di Mortara;

4.2. Descrizione: il «Salame d'oca di Mortara» ha un peso non inferiore a 0,3 kg e non superiore a 4 kg e presenta un impasto consistente ed omogeneo, che non deve sbriciolarsi, mentre l'involucro, costituito dalla pelle dell'oca, deve rimanere ben aderente all'impasto. Il sapore è dolce e delicato, tipico della carne d'oca ed il profumo è caratterizzato dalla presenza di spezie.

4.3. Zona geografica: le fasi di lavorazione e trasformazione del «Salame d'oca di Mortara» hanno luogo nella zona tipica individuata geograficamente dai comuni che fanno parte della Lomellina, particolare area geografica in provincia di Pavia, regione Lombardia.

4.4. Prova dell'origine: salame ed oca sono due termini che evocano gusti e sapori solitamente poco affini, per sensazioni e ricordi. Ma non ovunque, in Lomellina, la zona della provincia di Pavia compresa tra i fiumi: Po a sud, il Ticino a est ed il Sesia a ovest il cui centro storico e geografico è la città di Mortara, i due principi della cucina così diversi fra di loro trovano una sintesi in quello che viene definito appunto «Salame d'oca di Mortara». Un prodotto che ha tradizioni lontane; già dal XV secolo si lega con la presenza nella zona di comunità ebraiche. È dall'inizio del '900 che, da specialità locale, l'insaccato viene conosciuto da un pubblico più vasto, per passare poi ad avere sempre maggiore notorietà.

Le oche furono conosciute in questa zona sin dai tempi degli antichi romani trovando, per la ricchezza dei fontanili di acqua fresca e l'abbondanza di erba tenera, un habitat loro ideale.

La tradizione dell'allevamento delle oche è pertanto antichissima. Documenti storici dimostrano come già nel 1200 Mortara fosse famosa per le sue oche e per il salame che si produceva. Notevole impulso all'allevamento delle oche, nella zona della Lomellina, fu favorito da un editto di Ludovico Sforza che autorizzava l'insediamento di nuclei di ebrei per i quali il salame da carne di oca è una consuetudine alimentare, considerate le prescrizioni giudaiche che non consentono il consumo di carne di maiale;

L'origine del «Salame d'oca di Mortara» ha diverse interpretazioni, quella maggiormente diffusa si basa sulla constatazione che la carne d'oca da sola non bastava a soddisfare il gusto della maggioranza dei consumatori non ebrei della zona e, probabilmente, alcuni maestri salumieri di Mortara «inventarono» l'abbinamento con la carne di suino. Tale spiegazione dell'origine del salame d'oca proviene anche da una voce autorevole come quella di Pellegrini Artusi il quale, nel trattato di arte culinaria «La scienza in cucina e l'arte del mangiar bene», nella prima edizione del 1891, riporta la testimonianza della preparazione di un simile insaccato d'oca in Lomellina.

La rintracciabilità è garantita dagli adempimenti a cui si sottopongono i produttori, tra cui: l'iscrizione degli allevatori di oche, dei fornitori di materie prime, dei macellatori di oche e di suini, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi elenchi, la denuncia delle produzioni di materie prime, di prodotto trasformato e confezionato e la tenuta di appositi registri di produzione e confezionamento. Adempimenti attivati, tenuti ed aggiornati dall'organismo incaricato dell'attività di controllo.

4.5. Metodo dell'ottenimento: il «Salame d'oca di Mortara» è ottenuto da carne di oche nate allevate e macellate nell'ambito dei territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Le oche, durante il periodo di finissaggio (ultimi 3 mesi), sono alimentate esclusivamente: con foraggi verdi e granaglie. L'animale macellato deve avere un peso medio non inferiore a 4 chilogrammi mentre, la carne di suino proviene da animali nati, allevati e macellati nell'ambito dei territori delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Veneto, Umbria, ottenuta secondo le modalità previste dai disciplinari del prosciutto di Parma D.O.P. e/o prosciutto San Daniele D.O.P.

Nella produzione del «Salame d'oca di Mortara» le materie prime sono costituite dalle parti magre dell'oca, per il 30/35%, dalle parti magre del suino, quali coppa del collo e/o spalla e/o altre parti magre, per il 30/35% e dalle parti grasse del suino, quali pancetta e/o guanciale, per il restante 30/35%. La pelle dell'oca, opportunamente salata, rifilata e cucita con spago di cotone, è utilizzata quale involucro che deve contenere l'impasto del salame. Il salame assume la forma del collo dell'oca e/o la forma tubolare se insaccato nella pelle del dorso e del ventre. La carne ed il grasso, costituenti la pasta del salame, è opportunamente tritata con stampi aventi fori da 8 a 10 millimetri mentre, la miscela di salagione, è costituita esclusivamente da sale marino, nitrati e/o nitriti, pepe ed aromi naturali vari. Il prodotto, dopo insaccato, è opportunamente forellato, legato e deve rimanere in locali aerati ad una temperatura variabile tra i 14 e i 18 gradi, per un periodo minimo da 1 a 3 giorni, in relazione alla pezzatura. Dopo l'asciugatura, il salame viene sottoposto a cottura in apposita caldaia a temperatura media di 80 gradi centigradi e successivamente raffreddato.

4.6. Legame: la tradizione contadina locale considerava l'oca come parte del pollaio da affidare alla custodia delle donne. Non era raro assistere al rito del pascolo e dell'abbeveraggio delle oche guidate dalle giovani contadine, con un bastone fra le mani. Il ciclo dell'allevamento durava dalla primavera all'autunno inoltrato, quando, dopo la forzata ingrassatura a base di granoturco, gli animali venivano macellati. I capi trovavano collocazione, in parte, presso i salumieri per la trasformazione in salami, in parte erano trattenuti dalle famiglie per la scorta alimentare dell'inverno. Esistono numerosi documenti storici

nei quali viene descritta la consuetudine e la necessità dell'allevamento dell'oca nella particolare area ed anche i gravi danni che procuravano durante il pascolo. A questo riguardo, è interessante citare come intorno al 1800 vi erano specifici provvedimenti che riguardavano le oche, quali la proibizione del pascolo per tali animali e l'istituzione della figura del guardiano pubblico delle oche. L'oca, dunque, veniva allevata e protetta, spiumata e ingrassata per nutrire, per riscaldare con le sue piume le classi meno abbienti, ma anche come animale adatto alla pulizia dei campi, in quanto, essendo un erbivoro, distruggeva durante il pascolo le erbe infestanti. L'allevamento dell'oca subì un notevole declino negli anni del forte sviluppo economico italiano, riprendendo il tradizionale allevamento alla fine degli anni '60, con la nascita della sagra del salame d'oca di Mortara. Nel 1967, ad opera di alcuni salumieri di Mortara, fu ideata una sagra gastronomica intitolata proprio al salame d'oca con lo scopo di valorizzare tale prodotto tradizionale. La sagra, che si svolge a Mortara nell'ultima domenica di settembre, costituisce oramai l'avvenimento più importante e coinvolgente della città ed ha contribuito all'affermazione ed alla notorietà del salame. Nel contempo, la gradevolezza del prodotto, e la sua singolarità, hanno fatto crescere anche l'imitazione e, conseguentemente, la necessità di tutelare uno dei salumi più ricchi di tradizione.

La produzione del salame è confinata a livello artigianale poiché la sua preparazione richiede particolare attenzione e cura. Le piccole dimensioni dei produttori, seppur elemento limitante, garantisce però una qualità certa del «Salame d'oca di Mortara».

4.7. Struttura di controllo:

nome: Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore certiagro;

indirizzo: via G. Giardino n. 4 - 20123 Milano.

4.8. Etichettatura: sulle confezioni di vendita devono essere indicati in carattere di stampa chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compaia in etichetta, la dicitura «Salame d'oca di Mortara» e la dizione «Indicazione Geografica Protetta».

Nell'etichetta, in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta, deve figurare il logo, ovvero il simbolo distintivo dell'I.G.P. «Salame d'oca di Mortara», la cui descrizione, raffigurazione ed indici colorimetrici sono riportati in un manuale grafico. Il logo è composto da un sigillo ovale di colore azzurro al cui interno compare la raffigurazione grafica della Lomellina in colore verde, un'oca di colore bianco e l'abbazia di Sant'Albino e due spighe di riso di colore giallo.

Il «Salame d'oca di Mortala» viene commercializzato intero o affettato, confezionato in confezioni ermetiche idonee o sottovuoto.

4.9. Condizioni nazionali: parte riservata alla commissione.

04A07419

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 giugno 2004.

Provvedimenti in materia di clienti idonei nel settore elettrico, in attuazione dell'art. 21, comma 1, lettera *b)*, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. (Deliberazione n. 107/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 giugno 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) e sue modifiche e provvedimenti applicativi;

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99);

la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2003, n. 20/2003 (di seguito: deliberazione n. 20/03);

Considerato che:

il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, come disciplinato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999 ed attuato, da ultimo, con la deliberazione n. 20/03, si basa su un requisito tecnico consistente nel raggiungimento di una soglia di consumo annuo di energia elettrica e, conseguentemente, comporta la necessità di un'attività amministrativa di verifica ed informazione che garantisca certezza quanto alla titolarità della predetta qualifica;

l'art. 21, comma 1, lettera *b)*, della direttiva 2003/54/CE, dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti idonei, definiti dalla medesima direttiva come coloro che «sono liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta ...» siano, «a partire dal 1° luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili», e che l'art. 2, punto 7), della medesima direttiva, definisce «clienti» i clienti grossisti e finali di energia elettrica;

le disposizioni di cui al precedente alinea possono essere ritenute di diretta applicazione dalla data fissata per il recepimento della direttiva 2003/54/CE, in quanto incondizionate e sufficientemente dettagliate; e che l'Autorità, anche nelle more del suddetto recepimento, è conseguentemente tenuta ad adeguare le proprie disposizioni attualmente vigenti in materia;

le suddette disposizioni determinano il venir meno dell'impianto normativo sopra richiamato, incentrato sulla deliberazione n. 20/03, relativo al riconoscimento ed alla verifica della qualifica di cliente idoneo, dal momento che la condizione di cliente finale non civile è esclusivamente collegata all'attività economica svolta dal soggetto, ciò che risulta da pubblici registri;

l'eliminazione dei flussi informativi generati dalla deliberazione n. 20/03, peraltro, può pregiudicare la possibilità, per gli acquirenti di energia elettrica, di interfacciarsi con operatori qualificati sotto il profilo organizzativo e finanziario;

lo *status* di cliente idoneo, con riferimento ai clienti finali non civili, in quanto loro intestato da una norma primaria, non è rinunciabile;

tale *status* conferisce ai clienti finali non civili il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale, e che al riconoscimento di tale diritto potestativo è correlato il riconoscimento del diritto a mantenere la propria collocazione sul mercato vincolato;

conseguentemente, il riconoscimento dell'idoneità, con decorrenza dal 1º luglio 2004, non comporta la caducazione di diritto dei contratti sottoscritti dai clienti divenuti idonei sul mercato vincolato, se non a seguito dell'esercizio della facoltà di recesso nei termini disciplinati dall'Autorità con deliberazione n. 158/1999; e che, in caso di mancato esercizio di detta facoltà, permane, in capo ai soggetti attualmente tenuti, l'obbligo di garantire la fornitura nei termini di cui all'art. 4, del decreto legislativo n. 79/1999;

Ritenuto pertanto opportuno:

abrogare la deliberazione n. 20/03, reiterando la prescrizione agli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato dell'obbligo di informare, con la prima fatturazione utile, i clienti finali divenuti idonei per effetto della direttiva 2003/54/CE delle seguenti facoltà:

a) possono stipulare contratti di acquisto di energia elettrica con fornitori di propria scelta;

b) hanno diritto ad esercitare il recesso di cui all'art. 2 della deliberazione n. 158/99;

c) qualora non venga esercitato il diritto di cui alla precedente lettera *b)*, rimane valido, senza il bisogno di alcun adempimento, il contratto di fornitura in essere sul mercato vincolato;

avviare procedimenti diretti alla formazione di provvedimenti aventi ad oggetto:

a) le norme di comportamento ed i flussi informativi per la tutela dei clienti idonei, garantendo la disponibilità di ogni elemento conoscitivo utile ad effettuare scelte ponderate per gli approvvigionamenti di energia elettrica nel mercato libero; detto procedimento è destinato a tener conto della innovazione strutturale indotta dall'apertura del mercato sul versante della domanda per effetto dell'art. 21, comma 1, lettera *b)*, della direttiva 2003/54/CE;

b) le disposizioni necessarie qualora il quadro normativo di riferimento sopra ricostruito venga innovato a seguito del recepimento della direttiva 2003/54/CE o di altro intervento legislativo ovvero dell'eventuale rilascio di indirizzi governativi ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge n. 481/1995;

Delibera:

di abrogare la deliberazione n. 20/03, reiterando la prescrizione agli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato dell'obbligo di informare, con la prima fatturazione utile, i clienti finali divenuti idonei per effetto della direttiva 2003/54/CE delle seguenti facoltà:

a) possono stipulare contratti di acquisto di energia elettrica con fornitori di propria scelta;

b) hanno diritto ad esercitare il recesso di cui all'art. 2 della deliberazione n. 158/99;

c) qualora non venga esercitato il diritto di cui alla precedente lettera *b)*, rimane valido, senza il bisogno di alcun adempimento, il contratto di fornitura in essere sul mercato vincolato;

di avviare i seguenti procedimenti diretti alla formazione di provvedimenti aventi ad oggetto:

a) le norme di comportamento ed i flussi informativi per la tutela dei clienti idonei, garantendo la disponibilità di ogni elemento conoscitivo utile ad effettuare scelte ponderate per gli approvvigionamenti di energia elettrica nel mercato libero; detto procedimento, destinato a tener conto della innovazione strutturale indotta dall'apertura del mercato sul versante della domanda per effetto dell'art. 21, comma 1, lettera *b)*, della direttiva 2003/54/CE, dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2004;

b) le disposizioni necessarie qualora il quadro normativo di riferimento sopra ricostruito venga innovato a seguito del recepimento della direttiva 2003/54/CE o di altro intervento legislativo ovvero dell'eventuale rilascio di indirizzi governativi ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge n. 481/1995;

di rendere disponibili documenti per la consultazione contenenti schemi di provvedimenti in materia;

di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

di attribuire al dott. ing. Guido Bortoni ed al dott. Antonio Molteni, nelle rispettive posizioni di vice direttore dell'Area elettricità e di direttore del Servizio legislativo e legale, la responsabilità dei necessari adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo;

di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 30 giugno 2004

Il presidente: ORTIS

04A07339

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 8 luglio 2004.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 33234 del 27 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'IPOST.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'Istituto Postelegrafonici dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1118/I.R. del 22 novembre 2001 per il tramite dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali;

Visto il decreto n. 34120 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21894 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 2002, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33569 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39760 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 2002, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4521 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2003, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 18505 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 2003, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 12568 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1° aprile 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2004, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visti il fax del 5 aprile 2004, la nota n. 45919 del 17 maggio 2004 e il fax del 24 giugno 2004, con i quali l'IPOST ha segnalato ulteriori rettifiche da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33234 del 27 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad ulteriore rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, è modificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Roma - via Jenner n. 72 p.t., scala B, int. 2 - codice unità 1498 - partita 177105 - particella 585 di cui alla pagina 59 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal foglio 457 anziché dal foglio 547 e dal subalterno 2 anziché 34;

l'unità immobiliare sita in Roma - via R. Govona n. 18. P. 1, sc. A, int. 6 - codice unità 359 - partita 177105 - foglio 462 - particella 176 di cui alla pagina 57 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 7 anziché 6;

l'unità immobiliare sita in Roma - via R. Govona n. 18, P. 1, sc. A, int. 7 - codice unità 10360 - partita 177105 - foglio 462 - particella 176 di cui alla pagina 57 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 8 anziché 7;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25, int./sc. 1B - codice unità 3345 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61

del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 22 anziché 38;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25, int./sc. 2B - codice unità 13346 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 23 anziché 39;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25, int./sc. 3B - codice unità 3347 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 24 anziché 40;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 5B - codice unità 3349 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 26 anziché 42;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 7B - codice unità 3351 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 28 anziché 44;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 8B - codice unità 3352 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 29 anziché 45;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 9B - codice unità 3353 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 30 anziché 46;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 10B - codice unità 13354 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 31 anziché 47;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 12B - codice unità 3356 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 33 anziché 49;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 13B - codice unità 3357 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 34 anziché 50;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25, int./sc. 14B - codice unità 3358 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 35 anziché 51;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25, int./sc. 1C - codice unità 3359 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 36 anziché 22;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25, int./sc. 2C - codice unità 3360 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 37 anziché 45;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 3C - codice unità 3361 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 38 anziché 24;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 5C - codice unità 3363 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 40 anziché 26;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 6C - codice unità 3364 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 41 anziché 27;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 7C - codice unità 3365 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 42 anziché 28;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 10C - codice unità 3368 -. partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 45 anziché 31;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 11C - codice unità 3369 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 46 anziché 32;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 15C - codice unità 3373 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 50 anziché 52;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 1/a D - codice unità 3830 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina

61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 67 anziché 73;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 1D - codice unità 13501 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 52 anziché 36;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 2D - codice unità 3375 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 53 anziché 37;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 4D - codice unità 3377 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266. è identificata dal subalterno 55 anziché 56;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 7D - codice unità 3380 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 58 anziché 59;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 10D - codice unità 3383 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 61 anziché 62;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 11D - codice unità 3384 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 62 anziché 63;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 14D - codice unità 3387 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 65 anziché 66;

l'unità immobiliare sita in Palermo - via G. da Verrazzano n. 25 int./sc. 15D - codice unità 3388 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pagina 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266, è identificata dal subalterno 66 anziché 54;

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2004

Il direttore: SPITZ

04A07408

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.16948-XV.J(3549) del 24 giugno 2004, il manufatto esplosivo denominato «Apertura mista ad intreccio misto De Joanni cal. 100» (peso netto g 745) è riconosciuto, su istanza del sig. De Joanni Vincenzo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Teggiano (Salerno), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.2705-XV.J(3163) del 24 giugno 2004, il manufatto esplosivo denominato «Enterprise 4000 supersonic» (peso netto g 30) è riconosciuto, su istanza del sig. Nasti Vincenzo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in via Vallone dei Gerolomini, 11 - Napoli, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3634-XV.J(3011) del 24 giugno 2004, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 366 (denominazione originale: MA. 366) (peso netto g 2.862);

Martarello 367 (denominazione originale: M.A. 367) (peso netto g 2.862);

Martarello 368 (denominazione originale: M.A. 368) (peso netto g 2.702);

Martarello 375 (denominazione originale: M.A. 375) (peso netto g 2742),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3607-XV.J(3038) del 24 giugno 2004, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello sfera 8" (denominazione originale: MA. Display Shell 8") (peso netto g 2.188);

Martarello sfera 8" B (denominazione originale: M.A. Display Shell 8" B) (peso netto g 2.188);

Martarello sfera 8" C (denominazione originale: M.A. Display Shell 8" C) (peso netto g 2.188);

Martarello sfera 8" D (denominazione originale: M.A. Display Shell 8" D) (peso netto g 2.188);

Martarello sfera 8" E (denominazione originale: M.A. Display Shell 8" E) (peso netto g 2.188);

Martarello sfera 8" F (denominazione originale: M.A. Display Shell 8" F) (peso netto g 2.188);

Martarello sfera 8" G (denominazione originale: M.A. Display Shell 8" G) (peso netto g 2.188);

Martarello sfera 8" H (denominazione originale: M.A. Display Shell 8" H) (peso netto g 2.188);

Martarello sfera 8" I (denominazione originale: M.A. Display Shell 8" I) (peso netto g 2.188),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3606-XV.J(3032) del 24 giugno 2004, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello sfera 6" (denominazione originale: M.A. Display Shell 6") (peso netto g 1006);

Martarello sfera 6" B (denominazione originale: M.A. Display Shell 6" B) (peso netto g 1006);

Martarello sfera 6" C (denominazione originale: M.A. Display Shell 6" C) (peso netto g 1006);

Martarello sfera 6" D (denominazione originale: M.A. Display Shell 6" D) (peso netto g 1006);

Martarello sfera 6" E (denominazione originale: MA. Display Shell 6" E) (peso netto g 1006);

Martarello sfera 6" F (denominazione originale: M.A. Display Shell 6" F) (peso netto g 1006);

Martarello sfera 6" G (denominazione originale: M.A. Display Shell 6" G) (peso netto g 1006);

Martarello sfera 6" H (denominazione originale: M.A. Display Shell 6" H) (peso netto g 1006);

Martarello sfera 6" I (denominazione originale: M.A. Display Shell 6» I) (peso netto g 1006),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3608-XV.J(3033) del 24 giugno 2004, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello candela romana 419 (denominazione originale: M.A. 419) (peso netto g 397);

Martarello candela romana 419 B (denominazione originale: M.A. 419 B) (peso netto g 397);

Martarello candela romana 419 C (denominazione originale: M.A. 419 C) (peso netto g 397);

Martarello candela romana 419 D (denominazione originale: M.A. 419 D) (peso netto g 397);

Martarello candela romana 419 E (denominazione originale: M.A. 419 E) (peso netto g 397);

Martarello candela romana 422 (denominazione originale: M.A. 1104) (peso netto g 432);

Martarello candela romana 422 B (denominazione originale: M.A. 1104 B) (peso netto g 432);

Martarello candela romana 422 C (denominazione originale: M.A. 1104 C) (peso netto g 432);

Martarello candela romana 422 D (denominazione originale: M.A. 1104 D) (peso netto g 432);

Martarello candela romana 422 E (denominazione originale: M.A. 1104 E) (peso netto g 432);

Martarello candela romana 422 G (denominazione originale: MA. 1104 G) (peso netto g 432),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (Rovigo), località Lago, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

04A07340

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2268
Yen giapponese	134,26
Corona danese	7,4373
Lira Sterlina	0,66530
Corona svedese	9,1923
Franco svizzero	1,5329
Corona islandese	87,14
Corona norvegese	8,4800
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58230
Corona ceca	31,414
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6596
Lira maltese	0,4259
Zloty polacco	4,4565
Leu romeno	41079
Tallero sloveno	239,0200
Corona slovacca	39,856
Lira turca	1795900
Dollaro australiano	1,7120
Dollaro canadese	1,6199
Dollaro di Hong Kong	9,5690
Dollaro neozelandese	1,9074
Dollaro di Singapore	2,1046
Won sudcoreano	1425,97
Rand sudafricano	7,4273

Cambi del giorno 23 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2191
Yen giapponese	134,06
Corona danese	7,4359
Lira Sterlina	0,66320
Corona svedese	9,1906
Franco svizzero	1,5289
Corona islandese	86,83
Corona norvegese	8,4770
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58200
Corona ceca	31,400
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,09
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6574
Lira maltese	0,4254
Zloty polacco	4,4272
Leu romeno	41128
Tallero sloveno	239,9900
Corona slovacca	39,858
Lira turca	1778000
Dollaro australiano	1,7175
Dollaro canadese	1,6085
Dollaro di Hong Kong	9,5089
Dollaro neozelandese	1,9139
Dollaro di Singapore	2,0989
Won sudcoreano	1421,78
Rand sudafricano	7,5528

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07711-04A07712

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sanipirina»

Estratto decreto n. 327 del 13 luglio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SANIPIRINA anche nella forma e confezione: «120 mg/5 ml soluzione orale» flacone 120 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - c.a.p. 20156 Italia, codice fiscale 05849130157.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «120 mg/5 ml soluzione orale» flacone 120 ml - A.I.C. n. 025038151 (in base 10), 0RW3B7 (in base 32) - classe C.

Medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992);

Forma farmaceutica: soluzione orale;

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese, 118 (tutte);

Composizione: 100 ml di soluzione orale contengono:

principio attivo: paracetamolo 2,4 g;

eccipienti: saccarosio 35 g; macrogol 6000 16 g; sodio citrato 0,513 g; acido citrico anidro 0,25 g; saccarina sodica 0,15 g; metile p-idrossibenzoato 0,126 g; propile p-idrossibenzoato 0,014 g; aroma fragola mandarino 0,18 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc. Come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Altre condizioni: il medicinale «Sanipirina» nella confezione «120 mg/5 ml soluzione orale» flacone 120 ml (A.I.C. n. 025038151) deve far riferimento al dossier, presentato per i medicinali denominati «Minofen» (A.I.C. n. 035782) e del medicinale Paracetamolo I.G. (A.I.C. n. 035781) e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07486

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano «Keflex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 739 del 9 luglio 2004

Medicinale: KEFLEX.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino - Firenze, via Gramsci, 731/733 - c.a.p. 50019, Italia, codice fiscale 00426150488.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 035480033 - «250 mg capsula rigida» 12 capsule varia a: «250 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 035480045 - «500 mg capsula rigida» 8 capsule varia a: «500 mg capsule rigide» 8 capsule;

A.I.C. n. 035480072 - «1000 mg compresse rivestite con film» 8 compresse varia a: «1 g compresse rivestite con film» 8 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07488

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deniban»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 744 del 15 luglio 2004

Medicinale: DENIBAN.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina, 38 - c.a.p. 20154 Italia, codice fiscale 06685100155.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13), riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica di tipo II richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di patata 10,0 mg, lattosio monoidrato 52,5 mg, metilcellulosa 1500 cps 0,7 mg, silice 4,8 mg, magnesio stearato 2,0 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: carbossimetilamido sodico (tipo A) 12,0 mg, lattosio monoidrato 34,8 mg, cellulosa microcristallina 18,0 mg, ipromellosa 3,4 mg, magnesio stearato 1,8 mg.

Alla nuova formulazione approvata viene altresì attribuito un periodo di validità di tre anni;

relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 027491012 - «50 mg compresse» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07487

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano «Niquitin CQ»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 999 del 15 luglio 2004

Specialità medicinale: NIQUITIN CQ.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.p.a. - via Zambeletti snc, Baranzate di Bollate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 Delibera CIPE 1° febbraio 2001:

7 mg 7 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283198/M (in base 10) 10Q7PY (in base 32) - Classe C;

7 mg 14 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283200/M (in base 10) 10Q7Q0 (in base 32) - Classe C;

7 mg 21 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283212/M (in base 10) 10Q7QD (in base 32) - Classe C;

7 mg 28 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283224/M (in base 10) 10Q7QS (in base 32) - Classe C;

7 mg 42 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283236/M (in base 10) 10Q7R4 (in base 32) - Classe C;

14 mg 7 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283248/M (in base 10) 10Q7RJ (in base 32) - Classe C;

14 mg 14 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283251/M (in base 10) 10Q7RM (in base 32) - Classe C;

14 mg 21 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283263/M (in base 10) 10Q7RZ (in base 32) - Classe C;

14 mg 28 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283275/M (in base 10) 10Q7SC (in base 32) - Classe C;

14 mg 42 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283287/M (in base 10) 10Q7SR (in base 32) - Classe C;

21 mg 7 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283299/M (in base 10) 10Q7T3 (in base 32) - Classe C;

21 mg 14 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283301/M (in base 10) 10Q7T5 (in base 32) - Classe C;

21 mg 21 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283313/M (in base 10) 10Q7TK (in base 32) - Classe C;

21 mg 28 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283325/M (in base 10) 10Q7TX (in base 32) - Classe C;

21 mg 42 cerotti transdermici trasparenti - A.I.C. n. 034283337/M (in base 10) 10Q7U9 (in base 32) - Classe C.

Forma farmaceutica: cerotti transdermici trasparenti.

Composizione:

cerotti transdermici da 7 mg:

principio attivo: 7 cm^2 contenenti 36 mg di nicotina, equivalenti a 5,1 mg/cm^2 di nicotina e che rilasciano 7 mg di nicotina nelle 24 ore.

cerotti transdermici da 14 mg:

principio attivo: 15 cm conteneti 78 mg di nicotina equivalenti a 5,1 mg/cm^2 di nicotina e che rilasciano 14 mg di nicotina nelle 24 ore.

cerotti transdermici da 21 mg:

22 cm^2 conteneti 114 mg di nicotina equivalenti a 5,1 mg/cm^2 di nicotina e che rilasciano 21 mg di nicotina nelle 24 ore.

eccipienti:

deposito sostanza attiva: Etilene vinile acetato copolimero;

parete dorsale: polietilene tereftalato/etilene vinile acetato;

membrana permeabile: film di polietilene;

strato adesivo polisobutilene 1200000 e 35000;

lamina protettiva film di poliestere siliconato;

inchiostro di stampa: White Ink 0009460.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione, non soggetto a prescrizione medica.

Indicazioni terapeutche: Niquitin CQ è indicato per alleviare i sintomi da astinenza da nicotina incluso il desiderio associato alla cessazione del fumo.

Se possibile, quando si stà smettendo di fumare, Niquitin CQ deve essere usato unitamente ad un programma di supporto comportamentale.

Produzione e confezionamento primario: Alza Corporation 700 Eubank Drive Vacaville California USA.

Confezionamento terminale controlli e rilascio dei lotti t: Cardinal Health Sedge Close Great Oakley Corby Northamptonshire (UK).

Oppure:

Cardinal Health Wingates Industrial Park Lancaster Way Westoughton Bolton (UK).

Controllo dei lotti: Herdi Mundy Richardson Ltd Oakhouse Bredbury Parkway Ashton Road Bredburg Stockport Cheshire SK62QN (UK).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07459

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano «Rabipur»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 1000 del 16 luglio 2004

Specialità medicinale: RABIPUR.

Titolare A.I.C.: Chiron Behring GmbH & Co - P.O. Box 16 30 - D-35006 Marburg - Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 flacone di vaccino liofilo da 1 dose da 1 ml + 1 fiala solvente con siringa monouso - A.I.C. n. 035947011/M (in base 10), 1290J3 (in base 32) - classe C;

1 flacone di vaccino liofilo da 1 dose da 1 ml + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 035947023/M (in base 10), 1290JH (in base 32) - classe C.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

Composizione: 1 dose da 1 ml contiene:

principio attivo: virus della rabbia* inattivato (ceppo Flury LEP) $\geq$ 2,5 UI (*prodotto su cellule di embrione di pollo purificate);

eccipienti: tris-(idrossimetil)-amminometano, cloruro di sodio, editato bisodico (titriplex III), potassio-l-glutammato, polygelina, saccarosio e acqua per preparazioni iniettabili. Potrebbero essere presenti come residui in tracce neomicina, clorotetraciclina, anfotericina B e proteine di pollo.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutche:

profilassi pre-esposizione (prima del possibile rischio di esposizione alla rabbia);

trattamento post-esposizione (dopo accertata o probabile esposizione alla rabbia);

è necessario porre attenzione alle indicazioni nazionali e/o a quelle dell'organizzazione Mondiale della sanità in materia di prevenzione della rabbia.

Produzione: Chiron Behring GmbH & Co - P.O. Box 16 30 - D-35006 Marburg - Germania.

Confezionamento:

Aventis Behring GmbH - Emil-von-Behring Strasse 76 - 35041 Marburg - Germania;

Chiron S.r.l. - Loc. Bellaria-Rosia - 53018 Sovicille (Siena).

Rilascio dei lotti: Chiron Behring GmbH & Co - P.O. Box 16 30 - D-35006 Marburg - Germania.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07485

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% liquido unione commerciale lombarda».

Decreto n. 86 del 12 luglio 2004

Medicinale veterinario prefabbricato: OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA (ex integratore medicato Liqui Oxi 200).

Titolare A.I.C.: Unione commerciale lombarda, con sede legale e fiscale in Brescia, via G. Di Vittorio, 36, codice fiscale n. 00807120159;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. Di Vittorio, 36;.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 Kg A.I.C. n. 103382026;

tanica da 5 Kg A.I.C. n. 103382014.

Composizione: 100 g di prodotto contiene: ossitetraciclina cloridrato (pari a base) 200 g;

eccipienti:

glicole propilenico - 48,6 g;

acido ascorbico - 1,50 g;

acido citrico - 1,50 g;

poliossietilensorbitanmonoleato 80 - 2,50 g;

acqua - 24,16 g;

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole, tacchini e conigli;

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: pasteurellosi, affezioni complicanti le virosi dell'apparato respiratorio e digerente, polmoniti enzootiche;

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

polli da carne, tacchini e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali, e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

conigli: colibacillosi, pasteurellosi, salmonellosi;

Tempo di attesa:

vitelli da latte 10 gg;

suini 9 gg;

polli da carne 5 gg;

tacchini, conigli 8 gg;

galline ovaiole (uova) 2 gg;

Validità: sei mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07460

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Spray antiparassitario Ape, per cani».

Provvedimento n. 131 del 7 luglio 2004

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico SPRAY ANTIPARASSITARIO APE, PER CANI - A.I.C. n. 103261.

Titolare A.I.C.: Laboratoires veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia).

Confezioni: flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103261018.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia) a Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a. Beinasco (Torino), via A. Manzoni n. 2.

Si precisa che i controlli microbiologici del medicinale saranno effettuati presso l'officina farmaceutica Mastelli S.r.l. - Sanremo (Imperia), via Bussana Vecchia n. 32.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07461

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Wind spray antiparassitario per cani».

Provvedimento n. 133 del 7 luglio 2004

Medicinale per uso veterinario antiparassitario disinfestante uso topico WIND spray antiparassitario per cani - A.I.C. n. 103328.

Titolare A.I.C.: Laboratoires veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia).

Confezioni: flacone da 200 ml A.I.C. n. 103328011.

È autorizzata la modifica dell'officina di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires veterinaires ICC, Carros Le Broc (Francia) a Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a. Beinasco (Torino), via A. Manzoni n. 2.

Si precisa che i controlli microbiologici del medicinale saranno effettuati presso l'officina farmaceutica Mastelli S.r.l. - Sanremo (Imperia), via Bussana Vecchia n. 32.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07463

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rilexine»

Provvediemento n. 134 dell'8 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario RILEXINE pasta orale per cani e gatti nelle confezioni:

scatola da 1 siringa da 4,2 g - A.I.C. n. 102729011;

scatola da 1 siringa da 10,5 g - A.I.C. n. 102729023;

scatola da 1 siringa da 21 g - A.I.C. n. 102729035.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede in Carros Cedex (Francia), rappresentata
in Italia dalla Virbac S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via dei Gracchi n. 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Oggetto: variazioni tipo I: modifica del materiale di confezionamento primario per la confezione da 4,2 g, aggiunta di un confezionamento secondario (sacchetto di alluminio) per tutte le confezioni.

È autorizzata la variazione di tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la modifica del materiale di confezionamento primario da polietilene a bassa densità a polietilene ad alta densità, limitatamente alla confezione scatola da 1 siringa da 4,2 g. È autorizzata altresì la variazione di tipo I della specialità medicinale per uso veterinario suddetta, concernente l'inserimento di un ulteriore confezionamento secondario (sacchetto di alluminio) per tutte le confezioni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07462

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: dall'esame del verbale di revisione eseguita di recente, è emerso che le sottonotate società cooperative si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) Cooperativa «BI-SUB a r.l.» con sede in Bisceglie, costituita in data 5 luglio 1984 con atto rogato dal notaio dott. Ivo Bonito di Bisceglie, repertorio n. 27741, posiz. n. 5271/205753 - c.f. 03149450722 - R.E.A. 246755, registro società n. 6042, in liquidazione dal 19 ottobre 1987;

2) Cooperativa «Canosa Scavi a r.l.» con sede in Canosa, costituita in data 14 maggio 1992 con atto rogato dal notaio dott. Italo Coppola di Canosa, repertorio n. 60404, posiz. n. 7206/260008 - c.f. 04354060727 - R.E.A. n. 310853, registro società n. 11447, in liquidazione dal 28 dicembre 1993;

3) Cooperativa «Senatore Antonio Segni a r.l.» con sede in Bisceglie, costituita in data 6 marzo 1974 con atto rogato dal notaio dott. Ivo Bonito di Bisceglie, repertorio n. 14024, posiz. n. 2523/131443 - R.E.A. n. 161099, in liquidazione dall'8 maggio 1980;

4) Cooperativa «Parco delle Mimose a r.l.» con sede in Modugno costituita in data 6 aprile 1990 con atto rogato dal notaio dott. Domenico Memeo di Bari, repertorio n. 15813, posiz. n. 6764/247463 - c.f. 04146120722 - R.E.A. n. 295452, in liquidazione dal 5 settembre 1996;

5) Cooperativa «Autotrasporti S. Ruggiero a r.l.» con sede in Barletta, costituita in data 16 aprile 1971 con atto rogato dal notaio dott. Rodolfo Manno di Barletta, repertorio n. 52931, posiz. n. 2009/114386 - C.F. // - R.E.A. n. 152943, registro società n. 2467, in liquidazione dal 19 novembre 1987.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi n. 18 - Bari.

04A07403

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Censimento dei responsabili del procedimento e delle stazioni appaltanti, che trasmettono i dati all'osservatorio centrale e attivazione SINAP.

Il consiglio dell'autorità nell'adunanza del 30 giugno 2004 ha approvato l'avvio del censimento dei soggetti che interagiscono con l'autorità (stazioni appaltanti e responsabili del procedimento) e ha deciso l'attivazione del SINAP.

Nella fase di avvio della procedura, solo le stazioni appaltanti - di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni - che trasmettono dati all'osservatorio centrale (amministrazioni centrali, stazioni appaltanti di interesse nazionale e della regione Sardegna) sono tenute, ai sensi dell'art. 4, commi 16, 17 e 18, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, ad inviare, tramite i responsabili del procedimento, le proprie informazioni anagrafiche.

In particolare tali informazioni, finalizzate all'utilizzazione del sistema SINAP, riguarderanno le stazioni appaltanti che:

abbiano avviato procedure concorsuali per l'aggiudicazione di lavori pubblici di qualsiasi importo successivamente alla data del 1° gennaio 1998, anche se non abbiano provveduto all'aggiudicazione e/o alla comunicazione all'osservatorio;

abbiano aggiudicato lavori pubblici di qualsiasi importo successivamente alla data del 1° gennaio 2000, qualsiasi sia la data del bando.

La trasmissione delle informazioni avviene esclusivamente via web tramite le procedure messe a disposizione dall'autorità all'indirizzo http://anagrafe.avlp.it, a far data dal 30 luglio 2004.

Le istruzioni sulle modalità di comunicazione sono disponibili allo stesso indirizzo.

04A07346

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese con sede legale nella provincia di Vicenza ed assegnatarie del marchio identificativo indicato, già cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, per non aver rinnovato la concessione del marchio identificativo per l'anno 2003, sono state reiscritte dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, con le seguenti determinazioni dirigenziali:

determinazione n. 53 del 19 aprile 2004	584-VI	Rasia Gemma & C. S.n.c. - Via Capitello, 9 - Brogliano	b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe

determinazione n. 54 del 19 aprile 2004	1086-VI	Euroart di Tartarini Amedeo Contrà Chinotto, 6 - Vicenza	b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe

determinazione n. 55 del 19 aprile 2004	2143-VI	Dalla Pozza Davide. - Via Ozanam, 4 - Vicenza	b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe

determinazione n. 58 del 22 aprile 2004	860-VI	S.O.P. S.n.c. - Via D. Savio, 35 - Romano d'Ezzelino	b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe

determinazione n. 59 del 22 aprile 2004	1731-VI	Mafra Preziosi di Franco Matteazzi - Via C. Colombo, 8 - Creazzo	b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe

determinazione n. 60 del 22 aprile 2004	1825-VI	Carravieri Noemi - Via Riviera S. Vito, 33 - Bassano del Grappa	b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe
determinazione n. 61 del 22 aprile 2004	2114-VI	Zimar S.r.l.-Via dell'Industria, 4 - Monticello Co. Otto	b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe
determinazione n. 65 del 4 maggio 2004	356-VI	Stella Giulio - Via Trieste, 2/A - Bolzano Vicentino	b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe
determinazione n. 66 del 4 maggio 2004	1368-VI	Signori Giorgio Luigi - Via Zannini, 126 - Campolongo sul Brenta	b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe
determinazione n. 67 del 4 maggio 2004	2396-VI	Futura 3 S.r.l. - Galleria Firenze, 3/3A - Cassola	b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe
determinazione n. 108 del 10 giugno 2004	701-VI	Armo S.r.l. - Strada della Parolina, 98 - Vicenza	b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 con le seguenti determinazioni dirigenziali:

determinazione n. 22 del 29 marzo 2004	842-VI	Tecchio Gabriella - Vicolo Oltragno di Mezzo, 2/A - Trissino	punzoni ritirati 11	punzoni smarriti 0
determinazione n. 23 del 29 marzo 2004	1612-VI	Art Bijoux S.n.c. - Via Btg. Stelvio, 1 - Vicenza	punzoni ritirati 5	punzoni smarriti 0
determinazione n. 24 del 29 marzo 2004	2205-VI	A.D.M. S.a.s. - Via G. Tiepolo, snc - Camisano V.no	punzoni ritirati 8	punzoni smarriti 0
determinazione n. 26 del 30 marzo 2004	699-VI	Lacchetti Giorgio - Via della Stampa, 12 - Trissino	punzoni ritirati 4	punzoni smarriti 0
determinazione n. 27 del 30 marzo 2004	1131-VI	Borghin Flavio - Via Ognissanti, 31 - Vicenza	punzoni ritirati 3	punzoni smarriti 0

determinazione n. 28 del 30 marzo 2004	1236-VI	Nuova Catena S.r.l. - Via Lugana n. 1 - Mussolente	punzoni ritirati 3	punzoni smarriti 1

determinazione n. 29 del 30 marzo 2004	1455-VI	Giesse S.n.c. - Str.S. Marosticana, 81 - Dueville	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 30 del 1° aprile 2004	1163-VI	Osvaldo Cannella S.n.c. - Via Saviabona, 104/E - Monticello Conte Otto	punzoni ritirati 3	punzoni smarriti 0

determinazione n. 31 del 1° aprile 2004	1795-VI	Pavan Vasco S.n.c. - Via XXIV Maggio, 13 - Torri di Quartesolo	punzoni ritirati 4	punzoni smarriti 0

determinazione n. 32 del 1° aprile 2004	1976-VI	Voice of Gold Project S.r.l. - Vecchia Ferriera, 50 - Vicenza	punzoni ritirati 0	punzoni smarriti 2

determinazione n. 33 del 1° aprile 2004	2203-VI	Galvanolinea di Pozza Fabio - Via Saviabona, 107/B - Monticello Conte Otto	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 34 del 5 aprile 2004	177-VI	Signoretti Renato S.r.l. - Via V. Belli, 29 - Vicenza	punzoni ritirati 1	punzoni smarriti 1

determinazione n. 35 del 5 aprile 2004	1430-VI	Cenzi Gloriano - Via S. Antonio, 55 - Trissino	punzoni ritirati 1	punzoni smarriti 0

determinazione n. 36 del 5 aprile 2004	2084-VI	Daisy di Viale Cristina - Via del Progresso, 45 - Vicenza	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 37 del 5 aprile 2004	2482-VI	D.P. Gold di Depaoli Anna Maria - Via Vecchia Ferriera, 50 - Vicenza	punzoni ritirati 0	punzoni smarriti 0

determinazione n. 38 del 6 aprile 2004	409-VI	F.O.M. S.n.c. - Via Zocco, 75 - Montegalda	punzoni ritirati 4	punzoni smarriti 0

determinazione n. 39 del 6 aprile 2004	1575-VI	Parise Augusto S.n.c. - Via Borgo Casale, 25 - Vicenza	punzoni ritirati 4	punzoni smarriti 0

determinazione n. 40 del 6 aprile 2004	1858-VI	Riello Giampaolo - Via Capraia, 24 - Vicenza	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 41 del 6 aprile 2004	2520-VI	Errebi di Rancan Dario Angelo - Via Rovigo, 8/9 - Trissino	punzoni ritirati 2	punzoni smarriti 0

determinazione n. 42 dell'8 aprile 2004	811-VI	Formica Benedetto - Via Pisino, 1 - Vicenza	punzoni ritirati 7	punzoni smarriti 1

determinazione n. 43 dell'8 aprile 2004	2007-VI	Finorafa S.r.l. - Via Muggia, 55 - Vicenza	punzoni ritirati 5	punzoni smarriti 0

determinazione n. 44 dell'8 aprile 2004	2133-VI	Esseti S.a.s. - Via Abruzzi, 40 - Thiene	punzoni ritirati 1	punzoni smarriti 3

determinazione n. 45 dell'8 aprile 2004	2226-VI	Pegorotto S.p.A. - Via Vecchia Ferriera, 70 - Vicenza	punzoni ritirati 4	punzoni smarriti 0

determinazione n. 47 del 13 aprile 2004	541-VI	Chiaruzzi S.n.c. - Via Albricci, 11 - Vicenza	punzoni ritirati 6	punzoni smarriti 0

determinazione n. 48 del 13 aprile 2004	1934-VI	EM.CL. S.n.c. - Via dei Cedri, 8 - Torri di Quartesolo	punzoni ritirati 1	punzoni smarriti 0

determinazione n. 49 del 13 aprile 2004	2236-VI	Patti & Clori S.r.l. - Via Brandellero, 2 - Vicenza	punzoni ritirati 4	punzoni smarriti 0

determinazione n. 50 del 13 aprile 2004	2263-VI	Sacmar S.n.c. - Via Madonnetta, snc - Montecchio Maggiore	punzoni ritirati 1	punzoni smarriti 0

determinazione n. 101 del 24 maggio 2004	1347-VI	L.O.P. di Merlo Luciana - Via Marsan, 31 - Marostica	punzoni ritirati 1	punzoni smarriti 0

determinazione n. 102 del 24 maggio 2004	2416-VI	Marilù di Toniolo Mariangela - Piazza Marconi, 23 - Malo	punzoni ritirati 1	punzoni smarriti 0

determinazione n. 110 del 10 giugno 2004	949-VI	Cappozzo Claudio - Piazza XXV Settembre, 35 - Lugo di Vicenza	punzoni ritirati 4	punzoni smarriti 0

determinazione n. 114 del 21 giugno 2004	1930-VI	La Valentina S.r.l. - Viale Anconetta, 129 - Vicenza	punzoni ritirati 6	punzoni smarriti 0

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei relativi marchi di identificazione che sono stati restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

04A07347 - 04A07348

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO DI PARMA

Integrazioni e modifiche al progetto di piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI)

Si comunica che il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, nel corso della seduta del 3 marzo 2004, ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, le seguenti deliberazioni:

deliberazione n. 4/2004: «Adozione di progetto di piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI):

integrazioni alla cartografia di cui all'allegato 4.1 dell'elaborato n. 2 (Aree a rischio idrogeologico molto elevato);

modifiche al titolo IV dell'elaborato n. 7 (Norme tecniche di attuazione)»;

deliberazione n. 6/2004: «Progetto di variante alle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico: art. 36 - Interventi di rinaturazione».

Si comunica altresì che le suddette deliberazioni e la relativa documentazione sono depositate presso le sedi delle regioni e delle provincie e dei comuni territorialmente interessati, e sono disponibili per la consultazione fino alla scadenza del termine di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A07666

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401174/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.